

N.9 | APRILE 2024

IL LABIRINTO

DEL PROFESSIONISTA

RIVISTA DI AGGIORNAMENTO

Realizzata da 24 Ore Professionale
in collaborazione con Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili





Newsletter realizzata da
24 Ore Professionale
in collaborazione con
Unione Nazionale
Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Redazione:
24 ORE Professionale


© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche
se curati con scrupolosa attenzione,
non possono comportare specifiche
responsabilità per involontari errori e
inesattezze.

Chiusa in redazione:
5 aprile 2024

Sommario

Non esiste “vera” riforma senza sostegno finanziario	4
<i>Francesco Cataldi, Presidente UNGDCEC</i>	
Implicazioni applicative del nuovo principio contabile OIC 34	7
<i>Mario Della Porta, Componente CDA Fondazione Centro Studi UNGDCEC Serena Giannuzzi, Componente Collegio dei Proviviri UNGDCEC</i>	
L'evoluzione dell'attività agricola scandisce i tempi delle riforme	12
<i>Alberto Tealdi, Componente Cda Fondazione Centro Studi UNGDCEC Massimo Bagnoli, Componente Comitato tecnico per l'attuazione della riforma fiscale</i>	
La responsabilità quale valore della sostenibilità: alla riscoperta dell'identità dell'impresa	15
<i>Sara Pelucchi, Segretaria Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
La nuova autotutela e i miglioramenti del sistema (a piccoli passi)	18
<i>Francesco Paolo Fabbri, Consigliere Giunta UNGDCEC Michela Sarli, Componente CDA Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
Il nuovo litisconsorzio tra ente impositore e agente della riscossione dopo la riforma del Dlgs n. 220/2023	23
<i>Francesco Verderosa, Componente Commissione Processo Tributario UNGDCEC</i>	
“Sentenze sprint” nel processo tributario: decisioni di stile a scapito della sostanza?	28
<i>Salvatore Musso, Presidente Commissione Processo Tributario UNGDCEC Raffaella Chiumiento, Componente Commissione Processo Tributario UNGDCEC</i>	
La Start up Innovativa nella Valutazione d'azienda	32
<i>Laura Clemente, Presidente Commissione Finanza e Valutazione d'Azienda UNGDCEC</i>	
News e approfondimenti a cura di 24 Ore Professionale	
Tassazione in capo al socio dell'utile extracontabile accertato alla società	37
<i>Michele Doglio, Il Sole 24 Ore, Estratto da “La Settimana Fiscale”, 2 aprile 2024</i>	
La compensazione di crediti inesistenti si accerta in otto anni	42
<i>Francesco Verderosa, Il Sole 24 Ore, Estratto da “La Settimana Fiscale” 26 marzo 2024</i>	
Investment Management Exemption, tagliano il traguardo le norme attuative	48
<i>Paolo Falchi, Il Sole 24 Ore, Estratto da “La Settimana Fiscale”, 18 marzo 2024</i>	



Smart24 Bonus Edilizi

Una finestra sul mondo dell'edilizia.

L'innovativa piattaforma digitale che assicura un'informazione tempestiva sui bonus edilizi nel complesso scenario degli interventi agevolati. **Superbonus, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus** e bonus accessori come il **Bonus Mobili** e il **Bonus Verde**. Aggiornamenti e approfondimenti continui, accessibili da ogni device, arricchiti da casi pratici, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, **risposte** ai quesiti da parte **degli Esperti del Gruppo 24 ORE**, ma anche webinar, modulistica, dossier e monografie.





Non esiste “vera” riforma senza sostegno finanziario

Francesco Cataldi, Presidente UNGDCEC

Ad uno ad uno i tasselli che costruiscono la riforma fiscale, così come individuata nella Legge Delega stanno prendendo forma e collocazione. Dall’ultima pubblicazione di “Labirinto”, in occasione del XVII Forum dell’UNGDCEC, sono stati emanati sette decreti legislativi di attuazione della Delega e risultano essere in consultazione nove Testi unici ma, prima del 61° Congresso Nazionale UNGDCEC di Caserta, dell’11 e 12 aprile che ha come tema proprio la Riforma Fiscale, i decreti attuativi potrebbero essere otto e i testi unici presumibilmente dieci.

Va apprezzato il lavoro fatto fino ad oggi e la volontà di portare a compimento, nei termini stabiliti, il programma della Delega così come presentato alla vigilia dello scorso Ferragosto. I temi che sono stati oggetto di decreto sono diversi. Si è partiti con l’internazionalizzazione e la riforma delle imposte Irpef ed Ires con l’obiettivo di razionalizzare l’imposta, ridurre gli scaglioni delle aliquote in modo tale da ridurre di conseguenza la pressione fiscale, sebbene ad oggi si faccia fatica a considerare l’intervento del governo per il 2024 come una “riforma” importante dell’Irpef, sia in considerazione della transitorietà dell’intervento sia per il fatto che non affronta i problemi fondamentali del tributo, quali la forte erosione della sua base imponibile e la complessità del sistema delle detrazioni per oneri che, oltre a risultare poco vantaggiosa in termini economici per i contribuenti comporta significativi sforzi nella compilazione dei modelli per gli addetti ai lavori.

Il passo successivo è stata la riforma dello statuto del contribuente che, a braccetto con la riforma del processo tributario, ha il desiderio di migliorare e rendere maggiormente trasparente il rapporto Fisco-Contribuente. L’Amministrazione finanziaria, di fatto, ogni qualvolta che dovrà emettere un atto impositivo dovrà preventivamente instaurare un contraddittorio e di fatto “rivelare” quelle che saranno le motivazioni delle contestazioni, in modo tale da consentire al contribuente stesso di portare a conoscenza dei verificatori tutte le informazioni necessarie a fare sì che si possa addivenire ad una definizione che soddisfi entrambe le parti. Quando si dice portare a conoscenza tutte le in-



formazioni necessarie ai verificatori si intendono proprio tutte, perché conseguentemente la riforma del processo tributario tenderà a penalizzare durante l'iter del contenzioso coloro i quali, durante la fase preventiva, abbiano tenuto nascosto qualche elemento.

Ecco allora che, per non arrivare a dover svuotare le tasche nella fase del contraddittorio, viene proposto al mondo delle "partite iva" di concordare in via preventiva il proprio reddito per poter dormire sonni tranquilli e godere di benefici premiali "da sogno". La logica potrebbe apparire interessante, molto più complicata la pratica. L'Amministrazione finanziaria predisporrà la proposta, e con ogni probabilità, come sempre accade nel rapporto tra Fisco e Contribuente, noi Commercialisti dovremo convincere gli imprenditori che si tratti della panacea ai loro problemi. E se non ci riusciamo?

Ad alzare l'asticella ci ha pensato poi il decreto sull'Adempimento Collaborativo, riferito questo al mondo dei grandi contribuenti, con alla base una logica molto più strutturata rispetto al concordato preventivo biennale. L'apporto della nostra professionalità sarà di fondamentale importanza per addivenire a quello che è il l'obiettivo dichiarato dello strumento, vale a dire instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

Infine, sempre in adempimento ai principi della Legge Delega sono state pubblicate le prime proposte di Testi Unici che sono stati oggetto di rielaborazione e di riordino, con l'obiettivo di districare il groviglio di disposizioni che regolano l'intero sistema tributario. Un lavoro imponente, di razionalizzazione, che non porterà ad una semplificazione dell'applicazione delle norme tributarie ma, se non altro, dovrà facilitare la loro individuazione. Sarà questo un momento molto importante e pertanto sarà indispensabile intervenire nella fase di consultazione e focalizzare l'attenzione sul fatto che non vengano inserite, in quella che sarà una norma di Legge, disposizioni non legislative ma che erano contenute in fonti regolamentari. Sul punto non si può non sottolineare il fatto che detta attività sia stata demandata integralmente all'agenzia delle Entrate la cui ingerenza sulla scrittura delle norme è sempre più forte; non si può non notare infatti questa prassi sempre più diffusa di delegare all'agenzia delle Entrate attività di legislazione fiscale che fanno nascere qualche dubbio sull'effettiva tutela degli interessi dei cittadini.

Alla luce di tutto quanto sopra e di quello che ancora il Governo emanerà in attuazione della Legge 113/2023 rimane ad oggi però aperto un tema essenziale che fa riferimento alle risorse. La quasi totalità di quanto emanato è a costo zero. Con tutta la buona volontà, senza risorse il successo di una riforma viene fortemente limitato in partenza, manca un incentivo sostanziale ed immediato come è quello economico/finanziario, per fare sì che i contribuenti possano effettivamente preventivamente concordare con il Fisco il proprio reddito, per fare sì che si presentino in contraddittorio mettendo tutto sul piatto e per fare in modo che anche noi Commercialisti, nella quotidianità, possiamo consigliare loro ed indirizzarli a sposare nuove logiche e nuovi principi ma a patto di benefici immediati perché oggi, a queste condizioni, si rischia che lo strumen-



to non possa funzionare e sicuramente non per la mancata collaborazione dei Commercialisti.

Appare ancora una volta evidente come il ruolo del Commercialista è determinante nella realizzazione degli obiettivi del Legislatore, senza il nostro apporto fondamentale non si potrà mai raggiungere l'obiettivo di un corretto e trasparente rapporto Fisco-Contribuente. Ancora una volta la nostra categoria riveste un ruolo centrale in quelli che sono due dei principali obiettivi in fase di realizzazione, il Concordato Biennale e l'Adempimento Collaborativo.

I Commercialisti, quindi, sono fondamentali per la riuscita degli obiettivi e, non solo dovrebbero essere coinvolti ancora di più, ma la politica dovrebbe prenderli maggiormente in considerazione, alla pari dell'Agenzia delle Entrate, perché hanno il polso della realtà economica e sociale nella quale operano i contribuenti necessario per rendere le norme efficaci nell'interesse dell'intero sistema economico.

EDITORIALE



Implicazioni applicative del nuovo principio contabile OIC 34

Mario Della Porta, Componente CDA Fondazione Centro Studi UNGDCEC

Serena Giannuzzi, Componente Collegio dei Probiviri UNGDCEC

UNGDCEC

Premessa

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) il 19 aprile 2023 ha approvato la versione definitiva del principio contabile OIC 34 "Ricavi", in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024, segnando una svolta significativa nella disciplina della contabilità aziendale italiana.

Come precisato al paragrafo 1, il principio contabile ha l'obiettivo di disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Ne deriva che, sostituendo e trattando precipuamente i precedenti principi contenuti all'interno dell'OIC 15, disciplinante i "Crediti", il nuovo documento mira a migliorare la trasparenza e l'affidabilità dei bilanci, offrendo una maggiore completezza e accuratezza nella rilevazione dei ricavi. In tale ottica va letto l'ambito di applicazione (§ 2) riferibile a tutte le transazioni che comportano l'iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico. Come chiarito invece dal § 3, i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione sono esclusi dalla trattazione e continuano a rispondere alle disposizioni contenute nell'OIC 23 "Lavori in corso su ordinazione", così come restano esclusi i ricavi derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni e dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita.

Le novità introdotte

Nell'intento di risolvere i problemi applicativi emersi in passato con l'OIC 15 e di migliorare la qualità informativa contabile, il nuovo principio contabile OIC 34 introduce diverse innovazioni che riguardano principalmente:

- identificazione delle unità elementari di contabilizzazione;
- valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione;
- rilevazione dei ricavi;
- informazioni in nota integrativa.

L'OIC 34 richiede al redattore del bilancio di scomporre i contratti di vendita



“complessi” in unità elementari di contabilizzazione (UEC), intese come i singoli beni, servizi o altre prestazioni distinte che formano il contenuto del contratto stesso. Tale necessità nasce dal fatto che, sovente, in un unico contratto di vendita possono essere regolamentati più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente (§ 16). Ne deriva che a ciascuna UEC occorrerà applicare un criterio di rilevazione del ricavo specifico in base alla natura della prestazione. Dopo aver identificato le UEC, occorre procedere alla loro valorizzazione sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita della singola unità elementare di contabilizzazione e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari di contabilizzazione incluse nel contratto, al netto degli sconti normalmente praticati (§ 20).

Posto che – a meno di discrasie significative rispetto al prezzo di listino – il prezzo di vendita da considerare è quello previsto contrattualmente, il principio contabile, in assenza di prezzi di riferimento, prevede tre metodi di stima (§ 21):

- metodo della valutazione dei prezzi del mercato in cui la società opera o anche di quelli praticati dai concorrenti;
- metodo dei costi attesi, maggiorati di un margine;
- metodo residuale, che determina la stima del prezzo di vendita come differenza tra il valore complessivo del contratto e la somma dei prezzi di vendita delle UEC note;
- metodo del costo sostenuto, da preferire in via residuale, laddove l'applicazione dei precedenti metodi non consenta la determinazione del prezzo di vendita.

Con riferimento al momento in cui rilevare il ricavo in bilancio, il principio contabile (§ 22) ribadisce come unica soluzione l'utilizzo del principio della competenza economica, prevedendo, poi, diversi metodi di rilevazione dei ricavi per la vendita di beni e per la prestazione di servizi.

Nel caso della vendita di beni, i ricavi sono contabilizzabili quando è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita e l'ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile (§ 23).

Discorso a parte deve essere fatto per le vendite con diritto di reso, dove la rilevazione dei ricavi a conto economico deve avvenire al momento della vendita solamente se il venditore è ragionevolmente certo, sulla base dell'esperienza storica, di elementi contrattuali e di dati previsionali, che il cliente non restituirà il bene (§ 27). In ogni caso, la contabilizzazione di tale tipologia di vendita comporta l'iscrizione, in una voce separata tra le rimanenze, se rilevante, del bene venduto al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino (§ 29). Passando, invece, al caso della prestazione di servizi, l'OIC 34 (§ 31) prescrive che i ricavi per prestazione di servizi vadano rilevati a conto economico in funzione dello stato di avanzamento, sempre che il contratto preveda che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi man mano che la prestazione è resa e l'ammontare del ricavo di competenza possa essere misurato in maniera attendibile. Il principio contabile (§ 32) stabilisce anche i diversi metodi che il redattore del bilancio può utilizzare nella determinazione dello stato di



avanzamento, stante l'esigenza di addivenire alla determinazione attendibile dei servizi prestati. In ragione dell'operazione considerata, i metodi utilizzabili possono essere:

- a. proporzione tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro;
- b. proporzione tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali dell'operazione stimati;
- c. proporzione tra i servizi effettuati alla data di bilancio ed i servizi totali previsti nel contratto.

Il principio (§ 33) disciplina anche l'ipotesi in cui la società non sia in grado di determinare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento; in tale ipotesi, il ricavo per il servizio prestato sarà iscritto a conto economico nel momento in cui la prestazione sarà stata definitivamente completata.

Specifico spazio viene dato dal principio contabile alle valutazioni successive, necessarie sia in ragione di ulteriori informazioni raccolte che impattano sulla bontà delle stime iniziali sia nel caso di modifiche contrattuali sopraggiunte.

L'ultima novità introdotta dall'OIC 34, strettamente collegata a quelle già descritte, riguarda le informazioni da fornire in nota integrativa ai sensi del numero 1 comma 1 dell'articolo 2427 codice civile (§ 37). Infatti, se rilevanti ai fini di una migliore rappresentazione del bilancio, vanno indicati:

- a. la metodologia utilizzata, ai sensi del paragrafo 15, per la determinazione del prezzo complessivo del contratto in presenza di corrispettivi variabili;
- b. il metodo utilizzato, ai sensi del paragrafo 21, per l'allocazione del prezzo complessivo del contratto alle singole unità elementari di contabilizzazione;
- c. la metodologia utilizzata, ai sensi del paragrafo 32, per determinare lo stato di avanzamento in caso di prestazioni di servizi.

Non per ultimo e sempre con riferimento alle notizie da riportare in nota integrativa, laddove rilevanti, il principio contabile disciplina anche le informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese.

Implicazioni applicative

L'OIC 34 riporta un'appendice, sotto la lettera A, che costituisce parte integrante del principio contabile e individua il trattamento contabile di alcune specifiche transazioni che riguardano la voce dei ricavi. I casi trattati sono:

- vendita con garanzia;
- cessione di licenze;
- vendite con obbligo di riacquisto;
- società che agisce per conto proprio o per conto di terzi;
- vendite con opzioni di riacquisto e vendite condizionate;
- costi per l'ottenimento del contratto;
- contratti onerosi.

In aggiunta, il principio contabile fornisce anche una serie di esempi illustrativi, che, a differenza dell'appendice, non sono parte integrante del principio contabile, oltre a scontare il significativo limite di non tener conto degli aspetti fiscali.



Al fine di meglio apprezzare le novità nella rilevazione dei ricavi introdotte dall'OIC 34 riprendiamo, di seguito, due degli esempi illustrativi presentati dal principio contabile.

Contabilizzazione vendite con diritto di reso

Una società che produce capi di abbigliamento vende 500 unità di beni ai suoi clienti, ad un prezzo di euro 100 ciascuno [...]. Il costo unitario medio di ciascun bene è di euro 70. Al fine di incrementare gli ordini da parte del cliente, la società concede allo stesso la possibilità di restituire i beni entro 120 giorni dall'acquisto e di ricevere l'importo totale pagato.

Nell'esempio in questione, i ricavi delle vendite rilevati a conto economico verranno ridotti per effetto della stima di quanto la società ritiene probabile di dover riconoscere al cliente come forma di rimborso a seguito del reso – anche con valutazioni massive del rischio di restituzione in base a quanto previsto dal paragrafo 15 lettera a) – e, in contropartita, sarà iscritta una passività classificata tra i fondi oneri.

La contabilizzazione del reso comporta anche il ripristino del costo del bene venduto che la società prevede di ricevere. L'ammontare di tale costo, come già detto, è iscritto in una voce separata, se rilevante, tra le attività dell'attivo circolante al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino o al costo medio se il valore originario non è determinabile attendibilmente. Su tale valore andrà poi eseguito il confronto con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato ed effettuare la relativa svalutazione laddove questo sia minore del relativo valore contabile.

Vendite di beni e servizi

Una società alla data del 01.01.202X conclude un contratto con il proprio cliente per la vendita di un'automobile per euro 25.000. Il prezzo dell'automobile include 4 tagliandi gratuiti per i successivi 4 anni.

Nell'esempio in questione, ai sensi del paragrafo 17 del principio contabile, si dovrà procedere all'analisi contrattuale e all'individuazione delle due unità elementari di contabilizzazione, rappresentate dalla vendita del bene, ossia l'autovettura, e dalla prestazione del servizio, intesa come i 4 tagliandi gratuiti previsti.

Determinate le UEC, la società dovrà procedere con l'allocazione del prezzo complessivo alle singole componenti. Poiché, nel caso di specie, il contratto non stabilisce chiaramente ed esplicitamente il prezzo di ciascuna unità elementare di contabilizzazione, in base a quanto previsto dal paragrafo 21 dell'OIC 34, la società dovrà valorizzare le singole componenti tenendo conto del proprio listino prezzi.

Supponendo che il valore di ogni singolo tagliando sia pari ad euro 500 mentre il valore dell'automobile sia pari ad euro 23.000, per quanto riguarda la vendita dell'automobile, la società rileverà il ricavo al momento del trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, coincidente con la consegna del bene al cliente, per un importo pari a euro 23.000 e a pareggio contabilizzerà il riscon-



to passivo, pari al costo dei tagliandi che verranno effettuati nei quattro anni successivi, per un valore complessivo di euro 2.000.

Per quanto concerne, invece, la prestazione del servizio, la società rileverà i ricavi negli esercizi in cui effettuerà i relativi tagliandi mentre in contropartita procederà allo storno del risconto passivo registrato nel primo anno.

Conclusioni

Il nuovo principio contabile OIC 34 “Ricavi” rappresenta un passo in avanti significativo per la contabilità italiana. Sostituendo i precedenti principi contenuti nell’OIC 15, il nuovo documento mira a migliorare la trasparenza e l’affidabilità dei bilanci, offrendo una maggiore completezza e precisione nella rilevazione dei ricavi.

In sintesi, il nuovo OIC 34 consente:

- una migliore rappresentazione della realtà economica e una fotografia più fedele della performance aziendale, fornendo una vista più accurata del fatturato e della redditività;
- una maggiore trasparenza e comprensibilità dei bilanci, grazie alla disaggregazione dei ricavi per UEC e alla specificazione dei criteri di valutazione e rilevazione;
- una migliore comparabilità, sia a livello nazionale sia internazionale, per effetto dell’armonizzazione con i principi contabili internazionali che facilita il confronto tra le aziende.

L’adozione del nuovo OIC 34, dall’altro lato, richiede un adeguamento dei sistemi contabili e delle procedure di reporting aziendale. Infatti, le aziende, come già detto, dovranno essere in grado di:

- identificare le UEC all’interno dei contratti;
- definire i criteri di valutazione per ogni UEC;
- implementare le procedure per la rilevazione dei ricavi in base al momento di realizzazione;
- predisporre le informazioni da presentare nella nota integrativa.

L’impegno per l’adeguamento ai nuovi principi richiederà un investimento iniziale da parte delle aziende ma i benefici in termini di affidabilità dei bilanci e di comparabilità internazionale saranno notevoli.



L'evoluzione dell'attività agricola scandisce i tempi delle riforme

Alberto Tealdi, Componente Cda Fondazione Centro Studi UNGDCEC

Massimo Bagnoli, Componente Comitato tecnico per l'attuazione della riforma fiscale

UNGDCEC

La storia si ripete, con una sola grande differenza, che il lasso di tempo di volta in volta si riduce sensibilmente. Sono trascorsi quasi sessant'anni – per la precisione cinquantanove – dall'emanazione del codice civile, nel 1942, e conseguentemente dalla scrittura dell'articolo 2135, a quando lo stesso articolo è stato “orientato e modernizzato” dalla Legge 228/2001, cosiddetta “Legge di orientamento”, che ne ha completamente stravolto i connotati in conseguenza di quella che era stata l'evoluzione dell'attività del settore primario. Fino a quel momento l'attività agricola, per essere considerata tale dal punto di vista civilistico, doveva necessariamente avere un legame con il fondo, la sua conduzione e produzione. A seguito della Legge di orientamento il concetto di utilizzo del fondo è diventato solamente più “potenziale” e non necessario, così come per le attività connesse è stato introdotto il concetto di prevalenza rispetto all'obsoleto concetto di “esercizio normale dell'agricoltura”. La riforma del 2001 è figlia dell'evoluzione di oltre mezzo secolo dell'attività agricola e della sempre più marcata multiattività delle aziende agricole. A cascata sono state aggiornate una serie di norme che non potevano più coesistere con il nuovo articolo 2135 del codice civile, non ultima la Legge 730/1985 sull'agriturismo totalmente soppiantata dalla Legge quadro 96/2006.

Una successiva e non meno importante evoluzione si è venuta a creare con l'avvento delle energie rinnovabili; l'attività di produzione di energia pulita bene si è adattata alla multiattività delle aziende agricole ed il legislatore è intervenuto nell'ambito della Legge Finanziaria per il 2006 prevedendo che: “la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate da imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del c.c. e si considerano produttive di reddito agrario”. Ancora una volta era stata l'evoluzione, in questo caso tecnologica e rapidissima, e la capacità del mondo agricolo di coglierne il potenziale, a generare la necessità della promulgazione di una precisa norma che, nello specifico contesto, aveva segnato un punto di svolta quasi epocale facendo rientrare



la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'alveo delle attività agricole connesse.

E si arriva ai giorni nostri, transitando per il passaggio dalla figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale a quella dell'imprenditore agricolo professionale (Iap) e l'avvento della nuova *species* delle società agricole, anche costituite sottoforma di società di capitali così come previsto dall'articolo 2, Dlgs 99/2004, alla possibilità dell'opzione, anche per tali soggetti, di determinazione del reddito su base catastale (Legge n. 396/2006) ed all'opportunità del loro riconoscimento quali Iap. Si introduce un concetto di determinazione ibrida del reddito d'impresa determinato con criteri catastali, necessario per rimanere al passo con i tempi e con le strutture societarie adatte per gestire ed organizzare l'attività agricola all'interno di aziende sempre più grandi da un punto di vista di terreni condotti, di capi allevati, di addetti e di capitali impiegati e sempre più strutturate per l'esercizio delle attività connesse a quella principale. In questa metamorfosi della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività ad esso riconducibili, risulta di assoluto rilievo la normativa sull'enoturismo, sull'oleoturismo e l'avvento dei contratti di rete in agricoltura, tutti segnali non di una svolta epocale ma di una costante rapida evoluzione, veloce quanto il pensiero degli imprenditori agricoli stessi.

In tutto questo periodo, dalla Legge di orientamento in avanti, la normativa fiscale non si è però allineata completamente all'evoluzione civilistica. Il concetto di attività agricola è rimasto, dal punto di vista fiscale, legato alla conduzione del terreno; vedasi la tassazione dell'allevamento così come quella della produzione di vegetali in serra. Disallineamento che si riscontra in modo evidente analizzando le specie animali "agricole" riportate nelle tabelle del Decreto interministeriale di attuazione della norma del 32 del Tuir sui capi animali allevabili nei limiti del reddito agrario, non aggiornate alle dovute scadenze che, per assurdo, portano a considerare, fiscalmente, l'apicoltura allevamento ma non consentono di considerare fiscalmente allevamento l'attività di lombricoltura.

L'obiettivo della Delega fiscale, articolo 5, comma 1, lett. b), Legge n. III/2023, è proprio quello di accorciare, se non eliminare, questa distanza tra la nozione civilistica di attività agricola, così come prevista dall'illuminato legislatore della Legge di orientamento, e quella fiscale, tenendo conto come oggi nuovi sistemi di coltivazione quali ad esempio la c.d. *vertical farm* o le colture idroponiche sono totalmente slegate dal concetto di terreno in quanto si possono svolgere in fabbricati anche non a destinazione agricola, dismessi e riconvertiti per le suddette produzioni. Tale allineamento tra normativa civilistica e fiscale non può prescindere da una modifica dell'articolo 32 del Tuir che ancora fa riferimento alla "*potenzialità del terreno*" consentendo, con i limiti che riterrà il legislatore, di fare rientrare nel novero di tale articolo più fattispecie produttive. In coerenza con i principi ed i criteri direttivi della Delega fiscale, il legislatore delegato, chiamato ad intervenire sulla nuova perimetrazione del "reddito agrario", dovrà tener conto delle nuove ed evolute tecniche di produzione, che continuano a curare un ciclo biologico o una fase necessaria di esso, ma che



non sono più strettamente collegate allo sfruttamento del terreno. Questo sia per quanto concerne le produzioni di vegetali, quindi *vertical farm* che le colture idroponiche, per le quali sarà necessario prevedere come potranno beneficiare della tassazione semplificata.

In coerenza con quanto avvenuto fino ad oggi rispetto al riconoscimento del ruolo dell'agricoltore di custode dell'ambiente nella lotta ai cambiamenti climatici, la Delega fiscale pone particolare attenzione al tema ambientale ed al ruolo chiamato a svolgere dall'imprenditore agricolo nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica e attraverso l'adozione di tecniche di coltivazione che ne consentano l'assorbimento; da qui la necessità per il legislatore delegato di normare fiscalmente la cessione dei crediti di carbonio, la cosiddetta attività di "*carbon farming*", vale a dire di quei redditi derivanti dalla cessione di crediti di carbonio ottenuti dalla cattura di CO₂ e debitamente certificati. Questa attività, anche in questo caso nei limiti che stabilirà il legislatore, dovrà essere in ogni caso allocata tra le attività agricole essenziali qualificate come tali dalla norma civilista del 2135, comma 1, in quanto ricompresa all'interno dell'attività di coltivazione del fondo o di silvicoltura. Su questi presupposti il legislatore delegato è chiamato a definire i criteri impositivi che permettano di ricondurre a tassazione catastale, pur prevedendo delle limitazioni, i redditi derivanti dalla cessione di questa tipologia di bene immateriale

Infine, tutto quanto sopra non può non passare attraverso una digitalizzazione del catasto, quale forma di semplificazione, che dovrà consentire di aggiornare periodicamente, in modo automatico e senza oneri per i conduttori, le qualità e le classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate, cosa che oggi avviene solamente con l'incrocio dei dati dei terreni per i quali viene richiesto il contributo Pac.

Date le premesse, gli imprenditori agricoli, i professionisti e gli addetti al settore sono in attesa della pubblicazione del decreto legislativo, considerato che le nuove tecniche produttive e soprattutto il tema dei crediti di carbonio sono argomenti all'ordine del giorno ed attività per le quali la prospettiva di reddito o di sua integrazione per le aziende suscita un particolare interesse.

UNGDCEC



La responsabilità quale valore della sostenibilità: alla riscoperta dell'identità dell'impresa

Sara Pelucchi, Segretaria Fondazione Centro Studi UNGDCEC

UNGDCEC

La sostenibilità, attenzionata in particolare negli ultimi anni, e il conseguente aumento delle normative sul tema non sono da approcciare con il “solo” obiettivo della misurazione e rendicontazione. Si tratta invece di focalizzarsi su un concetto che si affianca allo **sviluppo sostenibile**, cioè alla capacità della generazione presente di raggiungere i propri obiettivi, tenendo conto delle risorse a propria disposizione, senza pregiudicare la possibilità per le generazioni future di raggiungere i propri.

Concentrandoci sul pensiero economico e sul modo di fare impresa, possiamo individuare una vicinanza tra questa definizione e la capacità dell'impresa di mantenere il proprio valore e generare nuovo valore nel lungo periodo. L'attenzione si sposta quindi sulla continuità e se ampliamo il concetto di valore, rappresentato da molte più dimensioni rispetto alla sola dimensione economica, **continuità e sostenibilità** possono essere considerati due sinonimi.

La ri-scoperta dei valori fondanti dell'impresa, del suo buon governo, dell'affidamento del buon padre di famiglia, sono perciò la base per poter ri-orientare le valutazioni che costantemente accompagnano l'imprenditore in modo nuovo:

- con un approccio olistico, prendendo cioè in considerazione tutte le dimensioni dell'impresa: economica, patrimoniale, finanziaria, ambientale, sociale, di governance;
- in chiave prospettica, curando quindi, con proporzionalità rispetto alle dimensioni dell'impresa stessa, gli assetti opportuni per pianificare le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi strategici, in ottica *forward looking*.

Riveste notevole importanza lo sviluppo di **consapevolezza** su questi temi. Per poter comprendere la portata rivoluzionaria della sostenibilità sugli assetti delle imprese, sarebbe opportuno partire da una formazione mirata, coinvolgendo in prima istanza proprio la governance. Uno degli elementi rivoluzionari da mettere in luce è legato all'adozione di un **approccio aperto al confronto con gli stakeholder**.



La lettura della sostenibilità quale sinonimo della continuità deve quindi essere accompagnata dall'**accettazione del proprio ruolo in questo contesto in transizione** e dall'**ascolto fattivo** del punto di vista dei portatori di interesse.

Per accrescere la consapevolezza, prima interna e poi esterna, è necessaria una ricognizione della situazione iniziale in cui si trova l'impresa che possiamo definire facendo una "fotografia", dalla quale emerge che i primi effetti dell'avvio di un percorso di sostenibilità si hanno proprio sul lato umano, richiedendo un esercizio di inquadramento ed accettazione del percorso da parte dell'imprenditore.

Stimolare la capacità della governance ad un ascolto leale verso i portatori di interesse, orientato al miglioramento, aumenta il coinvolgimento interno ed esterno e rafforza l'identità dell'impresa.

La governance identifica infatti i principali portatori di interesse, i soggetti cioè che sono direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività d'impresa e che influenzano o sono influenzati da un'organizzazione e dalle sue attività¹.

Effettuare questo coinvolgimento risponde ai principali standard internazionali ed alle previsioni europee introdotte con la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, che chiede di identificare gli impatti, rischi ed opportunità rilevanti in tema ESG per l'impresa anche attraverso lo stakeholder engagement.

Non da ultimo, le previsioni della CSRD richiedono all'impresa di coinvolgere nel percorso di sostenibilità le rappresentanze dei lavoratori, condividendo e discutendo circa le informazioni in tema di sostenibilità e i mezzi per raggiungere gli obiettivi.

Le risorse interne sono gradualmente chiamate dalla governance ad assumere un ruolo attivo. Anche in questo caso è consigliabile diffondere una maggiore cultura aziendale in tema ESG, per aumentare la conoscenza delle risorse coinvolte, così da ingagiarle ed ottenere dalle stesse risorse, in occasione dello stakeholder engagement, delle indicazioni consapevoli e utili per delineare il percorso lungo il quale l'impresa, e gli stakeholder stessi, saranno poi chiamati a misurarsi.

Un approccio collaborativo così sviluppato permette di evitare che gli investimenti delle imprese effettuati "in nome della sostenibilità" siano ricondotti al mero adempimento di nuovi obblighi e compilazione di checklist, ma siano invece mirati su ciò che serve veramente, in relazione ai temi identificati quali rilevanti per l'impresa e i suoi stakeholder. In particolare, va considerata la crescente attenzione derivante dall'introduzione di normative, applicabili a partire dalle imprese più grandi e via via coinvolgendo le imprese più piccole, focalizzate sulla rilevanza della filiera di appartenenza (compresi gli impatti, rischi ed opportunità connessi alle risorse umane lungo la filiera di appartenenza).

Pensiamo all'introduzione della Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Il testo di questa direttiva è stato modificato in diverse occasioni, per essere infine presentato ed approvato lo scorso 15 marzo dal Consiglio Euro-

¹ Strategic Management: A Stakeholder Approach. Freeman, R. Edward – Boston 1984



peo. Richiede che le imprese con più di 1000 dipendenti e con fatturato netto mondiale superiore a 450 milioni di euro identifichino, limitino, riducano gli impatti negativi attuali e potenziali sui diritti umani e sull'ambiente, in accordo con le previsioni internazionali, derivanti dalle attività d'impresa.

Per le imprese esplicitare questa attenzione significa attribuire agli amministratori il dovere di diligenza effettuando valutazioni specifiche e scelte consapevoli in tema di value chain e di identificazione dei partner commerciali che svolgono attività per l'azienda o per suo conto. La Direttiva sul Dovere di Diligenza, coerentemente con quanto previsto dalla CSRD, esplicita come il raggio di azione dell'impresa e gli effetti prodotti vadano identificati, gestiti e misurati varcando le mura aziendali e aprendo lo sguardo alla catena del valore.

Le imprese che hanno compreso come il mutato contesto richieda di allargare i confini delle valutazioni, hanno letto in questa complessità l'opportunità di riconoscere il **valore della responsabilità** e considerare questo intangibile come un proprio elemento distintivo.

L'opportunità, evidente, è quella di saper governare il cambiamento in atto e di restare sul mercato in un contesto in profonda trasformazione.

Non meno importante, l'opportunità è quella di riconoscere lo scopo e i valori fondanti dell'impresa, cioè quelle motivazioni iniziali e personali dell'imprenditore, poi evolute nel tempo, che hanno plasmato il percorso dell'impresa stessa, per comprendere le motivazioni degli altri portatori di interesse coinvolti. Ancorché la Direttiva sul Dovere di Diligenza sarà applicabile alle imprese più grandi, dovremmo guardare al di là delle soglie previste dalla norma ed invitare le imprese ad avviarsi con gradualità verso questa che appare come una "riconversione" necessaria ed inevitabile.

Possiamo presentare alla governance, quale esempio in tal senso nel panorama italiano ed internazionale, le **Società Benefit**, che si dimostrano pioniere nell'esplorare terreni innovativi, mettendo l'accento sul beneficio comune quale elemento essenziale dell'identità dell'impresa e caratterizzante rispetto alla sua attività.

L'inserimento nell'oggetto sociale degli obiettivi di beneficio comune, come da previsione della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 376-383 e allegati 4-5, è l'esito di una analisi consapevole e di una profonda presa di coscienza del perché nasce l'impresa e di quale sia il suo ruolo del sistema.

Ai Dottori Commercialisti, al fianco dell'impresa, è affidato un valore, estremamente importante: **la fiducia** dell'imprenditore. È su questo valore che siamo chiamati a costruire un percorso onesto verso la continuità dell'impresa, che sia caratterizzato, nel rispetto normativo, dall'obiettivo di accrescere l'affidamento del sistema verso le imprese stesse.

UNGDCEC



La nuova autotutela e i miglioramenti del sistema (a piccoli passi)

Francesco Paolo Fabbri, Consigliere Giunta UNGDCEC

Michela Sarli, Componente CDA Fondazione Centro Studi UNGDCEC

UNGDCEC

Appena introdotta nell'ordinamento, nella "nuova forma" proposta dal decreto di riforma dello Statuto del contribuente, l'autotutela ha già stimolato riflessioni riguardanti i propri meccanismi di funzionamento, in particolare a causa della natura dicotomica che può assumere (obbligatoria o facoltativa) a seconda dei casi. Autotutela che pure rappresenta, in ogni caso, al netto di ogni approfondimento anche "de iure condendo" sull'aspetto ontologico, un notevole passo avanti sia per l'istituto in sé considerato sia per l'intero sistema fiscale.

In vigore dal 18 gennaio 2024, data a partire dalla quale esplica i propri effetti il DLgs 219/2023 che l'ha sensibilmente riformata¹, la nuova autotutela sta già creando dibattito tra gli operatori, in particolare tra coloro che già si interrogano sui margini di miglioramento che le disposizioni di cui trattasi presentano. Ma andiamo con ordine, ricordando in primis che, tra le più importanti novità del decreto di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente, vi è proprio quella che riguarda le due rinnovate modalità con cui sarà possibile esercitare l'autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria. Avendo in particolare stabilito il legislatore, in un primo caso, un vero e proprio dovere per l'autorità fiscale, segnatamente di porre in essere la c.d. "autotutela obbligatoria", la quale porta all'annullamento (in tutto o in parte) degli atti di imposizione, o comunque alla rinuncia all'imposizione:

- senza necessità di istanza di parte, e
- anche in pendenza di giudizio, o
- in caso di atti definitivi,
- nei casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

Si tratta nello specifico di errori di persona, di calcolo o sul presupposto di imposta, così come di erroneità nell'individuazione del tributo o di riconoscibile (da parte della stessa Amministrazione) errore materiale del contribuente.

¹ Introducendo nella Legge 212/2000, grazie all'art. 1, comma 1, lettera m), gli artt. 10-quater e 10-quinquies.



te, nonché di mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti o di mancanza di documentazione successivamente sanata, sebbene non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. Anche se, occorre notararlo, l'autotutela in simile forma obbligatoria non va invece esperita in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'ente impositore e qualora sia decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione².

Insomma, una novità senza dubbio rilevante, anche perché il diverso Decreto di riforma del contenzioso (Dlgs 220/2023) ha ora esplicitamente ammesso che il contribuente possa sempre impugnare il diniego di autotutela obbligatoria, in particolare sia in caso di rifiuto espresso che tacito³, diversamente dall'autotutela facoltativa, per cui è invece possibile opporsi solamente al rifiuto esplicito⁴; circostanza che si vedrà essere il fulcro di una parte dell'attuale dibattito attorno al presente istituto novellato.

Non vi è comunque più la mera facoltà (discrezionale⁵) da parte dei funzionari di annullare gli atti bensì, nelle casistiche viste in precedenza, un vero e proprio vincolo in tal senso⁶, diversamente da quanto accade con la c.d. "autotutela *facoltativa*", che ha luogo nelle ipotesi diverse da quelle viste in precedenza, laddove l'autorità fiscale può comunque procedere all'annullamento (sempre in tutto o in parte) di atti di imposizione o alla rinuncia all'imposizione:

- senza necessità dell'istanza di parte;
- anche in pendenza di giudizio;
- in caso di atti definitivi;
- in presenza di una illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Tra le fattispecie incluse in simile forma di autotutela rientrano – come peraltro riportato nella relazione illustrativa al Dlgs 219/2023 – la doppia imposizione, la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, così come la mancanza di documentazione successivamente sanata (entro i termini di decadenza) ed infine la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi che siano stati precedentemente negati. Anche se, come anticipato, per tutte queste casistiche non risulta comunque possibile opporsi al silenzio tacito da parte dell'Amministrazione finanziaria a cui è richiesta l'attivazione dell'istituto.

² Si fa notare che quest'ultima norma, indubbiamente a salvaguardia del Fisco, se letta al contrario pare ammettere espressamente la possibilità per il contribuente di vedersi tutelato anche nei casi in cui abbia omissso l'impugnazione di atti gravemente illegittimi (ovviamente nei limiti temporali individuati dalla legge a tal fine).

³ Ex art. 19, comma 1, lettera g-bis) del Dlgs 546/1992.

⁴ Art. 19, comma 1, lettera g-ter) del Dlgs 546/1992.

⁵ Si veda in proposito Cassazione n. 18992 del 16 luglio 2019, che ha correttamente riportato come – nel periodo antecedente quanto disposto dal Dlgs 219/2023 – non sussisteva nel nostro ordinamento un obbligo generale di revoca in autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria, pur in presenza di specifiche circostanze indicative di una palese insussistenza della pretesa tributaria.

⁶ Come caldeggiato dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 181 del 13 luglio 2017.



Aspetto che rappresenta per l'appunto una delle questioni attualmente dibattute, attenzionata peraltro dallo stesso Presidente del CNDCEC Elbano De Nuccio che, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, si è espresso nel senso che l'impossibilità, da parte dei contribuenti, di opporsi al silenzio dell'autorità fiscale rischierebbe di privarli di un diritto che fino a oggi era pacificamente riconosciuto, anche se in subordine rispetto alla dimostrazione dell'*interesse generale* alla rimozione dell'atto impositivo divenuto definitivo. Ciò – prosegue il Presidente – posto che l'Amministrazione finanziaria, tra la scelta di dare o meno riscontro al proprio interlocutore privato opererà verosimilmente per la soluzione che porta alla non impugnabilità del diniego (tacito), in considerazione di uno "strategismo procedurale" che – sempre secondo il vertice del CNDCEC – porta a sua volta alla compromissione del diritto di difesa del contribuente, il cui esercizio non ritiene possa essere subordinato al comportamento della propria controparte pubblica.

Occorre però in primo luogo notare come il richiamato "interesse generale", atto a rendere ammissibile il ricorso avverso il rifiuto di autotutela, tuttora configuri un presupposto di azionabilità della tutela dei contribuenti; ragion per cui, su questo, non può che rilevarsi come la situazione sia notevolmente migliorata, dal momento che tale necessità è limitata alle ipotesi in cui vi è il rifiuto espresso all'autotutela facoltativa⁷.

A ben guardare, si può notare che simile interesse generale, sebbene da sempre rappresentato dalla giurisprudenza (non solamente) di legittimità quale *conditio sine qua non* per potersi efficacemente opporre al diniego di autotutela⁸, pare invero una sorta di contraddizione in termini: ciò posto che si ritiene segnatamente arduo riscontrare quanto è stato indicato in più occasioni dai giudici, ossia un vantaggio alla rimozione dell'atto che sia riconducibile alla sfera dell'Amministrazione pubblica piuttosto che a quella del contribuente⁹. Risulta invece oltremodo chiaro che l'interesse del singolo a vedere rimossi gli effetti

⁷ In questo senso anche E. Della Valle "Quel sottile confine che separa autotutela facoltativa e obbligatoria", *Nt + Fisco*, 07 marzo 2024, che ha parimenti fornito il proprio commento su quanto argomentato dal Presidente del Consiglio Nazionale in merito all'autotutela.

⁸ Si vedano, tra le tantissime, Cassazione n. 33610 del 01 dicembre 2023, n. 28134 del 05 ottobre 2023, n. 7318 del 07 marzo 2022, n. 24032 del 26 settembre 2019 e la richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n. 181/2017 – sulla quale si rimanda a P. Piantavigna, "Disorientamenti della Corte costituzionale in materia di autotutela tributaria", *Rivista di diritto finanziario*, 13/2017 e P. Rossi, "L'incensurabilità del diniego tacito di annullamento in autotutela lascia spazio all'inerzia dell'amministrazione finanziaria", *Giurisprudenza costituzionale*, 4/2017.

⁹ Per un approfondimento sul punto si rimanda a S. Didoni, "La tutela giurisdizione avverso il diniego di esercizio dell'autotutela tributaria avente ad oggetto annullamento parziale di un atto impositivo", *Rivista di Diritto Tributario - supplemento online*, 05 marzo 2024, G. Farcomeni "Autotutela tributaria e interesse generale alla rimozione dell'atto", *Rivista Telematica di Diritto Tributario*, 11 ottobre 2022 e P. Barabino, "L'autotutela tributaria tra il rilevante interesse generale e la ricerca della "giusta imposizione", *Rivista trimestrale di diritto tributario*, 1/2020, che hanno commentato alcune delle richiamate ordinanze della Suprema Corte.



di un atto impositivo, che lo tange evidentemente in maniera diretta, non possa che limitarsi ad esso medesimo, circostanza da cui consegue la palese insensatezza del principio giurisprudenziale in discorso.

Ad ogni modo, tornando al sillogismo sulle attuali criticità dell'autotutela, facoltativa in particolare, si ritiene che comunque non erri chi le ha rilevate, sebbene se si reputi, altresì, che simili "sacche di inefficienza" – volendole definire in tal modo – che tuttora contraddistinguono tale specifica declinazione dell'istituto, vadano considerate a livello complessivo, nell'ambito di una riforma dell'istituto che, finalmente, appare degna di questo nome.

Si sono infatti viste le disposizioni, se non altro marginali, di cui al Dlgs 1/2024 in tema di semplificazione (?) degli adempimenti, così come in ambito di riforma dell'Irpef – laddove, peraltro, l'applicabilità di quanto stabilito dal Dlgs 216/2023 è limitata al periodo d'imposta 2024¹⁰ – nonché con riguardo alla fiscalità internazionale, per la quale il Dlgs 209/2023 ha sì, da un lato, rinnovato la disciplina degli impatriati, senza però introdurre modifiche particolarmente segnanti, ad esempio, relativamente alla nozione di residenza in ambito fiscale. Ora, senza voler scadere nella tipica retorica italiana, secondo cui è abitudine che tutto cambi affinché ogni cosa resti inalterata, si può nondimeno considerare che la modifica dell'autotutela si pone in netta controtendenza rispetto al contesto tributario complessivo, su cui è intervenuta la recente "riforma", in virtù di una revisione della disciplina realmente epocale da parte del legislatore.

D'altronde la concomitanza, in passato:

- della previsione sulle tempistiche di risposta alle istanze di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria¹¹, e
- di quanto affermato dalla giurisprudenza circa il citato "interesse generale"¹², necessario per contrastare efficacemente il diniego di autotutela,

risultava sufficiente a porre di fatto nel nulla l'efficacia dello strumento. Tanto che il relativo utilizzo veniva relegato a quelle casistiche bagatellari¹³ in cui, visto in particolare l'abbondante tempo residuo per la presentazione del ricorso, si esperiva quello che, più che un tentativo di definizione stragiudiziale della problematica in questione, era un mero "step procedurale" (spesso e volentieri

¹⁰ Circostanza che conduce alla necessità di effettuare articolati ricalcoli di quanto dovuto a titolo di acconto per le annualità successive, in piena concordanza con la citata (mancata) semplificazione.

¹¹ Entro un lasso di tempo di 120 giorno, precisamente il doppio di quello entro il quale i soggetti interessati devono presentare il ricorso agli organi di giustizia tributaria competenti.

¹² Che si è già riferito configurare una sorta di chimera, posto che nell'ambito di una procedura attivata da un singolo contribuente ci sono margini molto ristretti affinché l'interesse proprio di costui possa, in qualche modo, "proiettarsi" sull'intera collettività.

¹³ Come le pratiche afferenti ai controlli automatici/formali nei quali risulta talvolta oltremodo evidente la ragione per cui i software amministrativi hanno rilevato una presunta irregolarità, di talché i funzionari richiedono solamente un'istanza di autotutela come requisito formale per poter procedere con l'annullamento degli atti.



richiesto dallo stesso apparato pubblico competente per il riesame).
Alla data odierna invece, grazie all'accresciuta coerenza data dalla nuova disciplina, l'autotutela vede garantita un'efficacia di azione per essa sconosciuta, palesando un notevole passo avanti per il sistema nel suo complesso. Aspetto da tenere in grande considerazione pur con tutte le questioni che si è visto stanno già correttamente venendo a galla nel dibattito tra gli addetti ai lavori. Vi sarà senz'altro modo di intervenire anche (/soprattutto) normativamente al fine di perfezionare il funzionamento della procedura facoltativa di autotutela – *melius*, i rimedi in caso di riscontro negativo alla medesima in modalità non espressa – tenendo però a mente che, per ora, la criticità di cui trattasi è riferibile ad una specifica ipotesi che, invece, in passato rappresentava la questione nodale ed ineluttabile. Ragion per cui si assiste oggi al passaggio “dalla regola all'eccezione” e, a parere di chi scrive, la valutazione complessiva della nuova autotutela resta comunque sensibilmente positiva.

UNGDCEC

24ORE
PROFESSIONALEVALORE**24**
I SOFTWARE DEL GRUPPO 24 ORE

TUTTI GLI STRUMENTI DI BILANCIO CHE CERCHI IN UN UNICO SOFTWARE

Valore24 Bilancio Cloud è la **soluzione online completa e modulare** che offre il controllo delle **performance aziendali**. Grazie alla nostra soluzione, avrai accesso a strumenti avanzati per:

- > il bilancio di esercizio e consolidato con la nota integrativa e relazione sulla gestione;
- > l'analisi di bilancio e valutazione del merito creditizio e Benchmark;
- > la dichiarazione di sostenibilità con l'informativa in ambito ESG;
- > la valutazione degli adeguati assetti e la misurazione dello stato di salute dell'azienda.

VALORE**24**
Bilancio Cloudvalore24.com/bilancio-cloud



Il nuovo litisconsorzio tra ente impositore e agente della riscossione dopo la riforma del Dlgs n. 220/2023

Francesco Verderosa, Componente Commissione Processo Tributario UNGDCEC

UNGDCEC

Il nuovo comma 6-bis dell'art.14 del Dlgs n.546/1992, applicabile ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, nonché in Cassazione, con ricorso notificato a partire dal 5 gennaio 2024, rappresenta una delle novità di maggior impatto introdotte con il Dlgs n.220/2023 dacché, in palese antitesi con l'ormai *ius receptum* affermato dalla giurisprudenza di legittimità (il cui arresto più rilevante è costituito dalla sentenza della Cassazione Sezioni Unite, n.16412 del 25 luglio 2007), prevede ora che il contribuente, qualora impugnò un atto esattivo indicato nell'art.19 del Codice tributario, deducendo vizi del procedimento notificatorio afferenti ad un atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emanato l'atto impugnato, dovrà necessariamente notificare il ricorso nei confronti tanto dell'agente della Riscossione, quanto pure dell'Ente impositore.

Nello specifico, la nuova formulazione del summenzionato comma 6-bis – che oggettivamente non brilla per esaustività – prevede che “*in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti*”.

Al fine di comprendere appieno la portata applicativa della novella legislativa, per poter poi esplicitare i necessari spunti di riflessione, si ritiene indispensabile analizzare la disciplina del litisconsorzio in ambito tributario e del consolidato solco giurisprudenziale che, a questo punto, dovrà essere definitivamente accantonato in favore della *voluntas* del legislatore che vede, come obiettivo principale, quello di ridurre il numero dei giudizi, concentrando in un unico processo più liti aventi ad oggetto la stessa fattispecie e consentendo la partecipazione anche degli enti creditori nei giudizi involgenti vizi di notifica degli atti presupposti a quello riscossivo impugnato.

Deve premettersi che l'istituto del litisconsorzio (che presuppone la contestuale presenza di più parti nel processo) svolge la imprescindibile funzione di garantire la tutela dell'inviolabile diritto alla difesa e al contraddittorio co-



stituzionalmente previsti. In ambito tributario, la disposizione normativa che regola l'istituto in esame è l'art.14 del Dlgs 546/92, dove è dato evincere che il litisconsorzio può essere necessario (quando la causa, in virtù del suo carattere inscindibile, dovrà necessariamente coinvolgere, a pena di nullità, tutti i soggetti interessati) o facoltativo (quando, stante la connessione dell'oggetto o del titolo dal quale dipendono, più parti potranno agire o essere convenute nel giudizio – tipico caso delle liti da riscossione, almeno fino al 5 gennaio 2024). Segnatamente, il litisconsorzio necessario ricorre “ogni qualvolta si deduce in giudizio un unico ed inscindibile rapporto giuridico sostanziale che riguarda contemporaneamente più soggetti necessariamente collegati” (in termini, Cass. n. 14378 del 15 giugno 2010), con la conseguenza che il *decisum* del Giudice è destinato a cagionare i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti. Ovvìa conseguenza di quanto *testè* espresso sarà, pertanto, la doverosa integrazione del contraddittorio di cui al comma 2 dell'articolo citato, da effettuarsi su ordine del giudice e mediante chiamata in causa attuata dalla parte già costituita in quanto, laddove così non fosse, la sentenza successivamente emessa sarebbe *inutiliter data*. Al contrario, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, la presenza della pluralità di soggetti nel medesimo giudizio rappresenta una condizione soltanto eventuale e facoltativa. Per tale ragione, nell'ipotesi di assenza di uno o più soggetti, la decisione del giudice sarà pienamente valida ed efficace, seppur esclusivamente nei confronti delle parti ivi costituite. Dunque, ove vi sia una deficienza di contraddittorio, il giudice non ha alcun obbligo di disporre l'integrazione, giacché la mancata attuazione dello stesso non sarebbe causa di menomazione del processo.

Ebbene, terminata questa doverosa premessa, giova ribadire che, prima della “rivoluzione” in esame, non vi era alcuna norma processuale che disciplinasse, in maniera specifica ed esaustiva, il rapporto intercorrente tra l'Ente impositore e l'agente della Riscossione in relazione alla particolare – e frequente – ipotesi in cui il contribuente, nell'azione giurisdizionale mossa avverso un atto esattivo, deducesse vizi della notifica (omessa e/o irrituale) dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso.

In siffatta ipotesi, il contribuente poteva legittimamente indirizzare il suo ricorso solo avverso l'esattore che poi, *pro dromo sua*, aveva facoltà di chiamare in causa l'Ente impositore, avvalendosi della possibilità disciplinata dall'art. 39 – Dlgs n. 112/99 che, ben lungi dall'essere considerata norma di carattere processuale, regolamentava esclusivamente i rapporti sostanziali tra i due Enti (Cfr. Cass. n.10480/2021).

Sicché, è solo al verificarsi di tali eventualità che si ingenera(va) una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, appunto sopravvenuta, non sussistente *ab origine*, ma soggiacente precipuamente all'interesse incombente in capo all'agente della riscossione di integrare il contraddittorio, evocando in giudizio l'ente titolare del diritto di credito.

Sulle superiori argomentazioni era basato il consolidato orientamento giurisprudenziale (oggetto di colpo di spugna da parte dell'ultimo legislatore), inaugurato dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n.16412



del 25 luglio 2007, dove si ritiene che «L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore. [...] In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio [...] l'enunciato principio esclude, come già detto, che il giudice debba ordinare ex officio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente creditore». (Negli stessi termini, da ultimo, Cass. n. 34416 del 11 dicembre 2023).

In definitiva, secondo il prevalente orientamento di legittimità, tra Ente impositore e agente della Riscossione sussiste(va) un litisconsorzio facoltativo (successivo), con la conseguenza che il giudice non aveva alcun obbligo di integrazione del contraddittorio e che la mancata integrazione non comportava la nullità assoluta dell'intero giudizio.

Alla luce delle precedenti considerazioni, è palese che la novella legislativa introdotta dall'articolo 1, comma 1, lett. d), del Dlgs n. 220/2023 sia stata emanata senza alcun collegamento con l'art. 39 del Dlgs 112/99, atteso che quest'ultimo non è stato oggetto di alcuna abrogazione, nonché in evidente contrapposizione con la Legge delega per la riforma fiscale n.111/2023 dove, all'art. 1 co. 5, è chiaramente statuito che «...il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato» (ripreso, poi, all'art. 21 della medesima legge, il quale definisce i principi e i criteri direttivi per il riordino del sistema tributario).

Dunque, il legislatore ha optato per l'introduzione di una ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente impositore e agente della Riscossione che, a parere di chi scrive, è unicamente di matrice processuale (infatti si esclude che possano rinvenirsi i presupposti del litisconsorzio necessario originario ex art. 102 c.p.c.). Tale scelta, dall'esegesi del comma in esame, sicuramente non è stata fatta per avvantaggiare il contribuente (in quanto, dal 4 gennaio, non potrà più rivolgere la propria azione contro l'uno o l'altro ente), quanto piuttosto per manlevare il Riscossore dalla chiamata in causa dell'Ufficio delle imposte e dalla conseguente eventuale responsabilità per danni in caso di inerzia, sì come per tutelare maggiormente l'Ufficio che sovente si ritrovava a sottostare a giudicati formati in processi in cui non aveva preso parte.

Ebbene, alla luce del dato testuale della novella legislativa, urge approntare alcune riflessioni.

Innanzitutto, la norma pare escludere le ipotesi in cui il contribuente proponga



UNGDCEC

impugnazione avverso atti della riscossione presupposti a quello notificato ed emessi dallo stesso soggetto (il classico esempio è quello dell'impugnazione di un'intimazione di pagamento che richiami, al suo interno, le cartelle esattoriali di cui il ricorrente deduca l'omessa notificazione): non vi può essere dubitanza alcuna che, la fattispecie *de qua*, non rientri nell'alveo del nuovo litisconsorzio necessario inaugurato dal legislatore. In tale circostanza, per altro molto frequente, il contribuente potrà addirittura evocare in giudizio il solo Ente impositore, sulla scorta del granitico principio sancito dai Supremi Giudici di Piazza Cavour, a mente del quale *"l'omessa notifica della cartella di pagamento non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio; la legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario"* (da ultimo, Cass. II agosto 2022, n. 24860). Tale ragionamento è corroborato da quanto previsto dall'articolo 12 delle Preleggi, secondo cui *"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"*. Quindi è evidente che il nuovo comma 6-bis in esame, andrà applicato esclusivamente alle sole tassative ipotesi ivi previste.

Un altro aspetto necessariamente da vagliare è il seguente: cosa succede se il contribuente impugni un atto della riscossione, contestando l'omessa notifica di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso, e non evochi in giudizio entrambe le *pars pubbliche*? La *littera legis* del comma in esame conduce ad affermare che, stante l'assenza di una espressa previsione sanzionatoria, l'azione del contribuente non sarà inammissibile (in virtù del principio di salvezza degli atti processuali e della tassatività delle ipotesi di inammissibilità dell'azione che, secondo la Consulta, è dichiarabile solo in ipotesi di *extrema ratio*) bensì, vista la collocazione della novella all'interno dell'articolo 14, comporterà l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente pretermesso - alla stregua di quanto avviene nelle ipotesi di cui al co. 1 - di cui sarà onerato il ricorrente, da espletare entro il termine stabilito a pena di inammissibilità dell'azione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.c. (che disciplina il litisconsorzio processuale nel giudizio civile).

Inoltre, il citato mancato coordinamento tra la nuova disposizione normativa e l'art. 39 del Dlgs 112/99, sì come la non abrogazione di quest'ultimo, conduce ad ulteriori doverose considerazioni. In merito all'ordine di integrazione del contraddittorio, se si pongono a raffronto le summenzionate norme, si ritiene vi potrà provvedere anche l'agente della Riscossione (se unico soggetto evocato in giudizio) che, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 39, potrà continuare a "notiziare" l'Ente creditore dell'esistenza della lite. Poi, in caso di sentenza che non abbia tenuto conto del necessario contraddittorio e che sia passata in giudicato, secondo la novella la stessa sarebbe sicuramente *inutiliter data* (ossia, come se il processo non fosse mai stato celebrato), *vice versa*, a mente dell'art. 39 del Dlgs 112/99, il giudicato così formatosi produrrebbe sicuramente i suoi effetti nei confronti dell'Ente impositore pretermesso. Comunque, ed in ogni caso, qualora il processo di *prime cure* si svolga e si risolva in assenza dell'Ente creditore, pur sussistendo i presupposti previsti dal comma



6-bis, ciò determinerà in appello una ipotesi di rimessione della causa al Giudice precedente, ai sensi dell'art. 59 co.1 – Dlgs 546/92, per mancata integrità del contraddittorio processuale obbligatorio.

Infine, si ravvisa una mancanza di chiarezza in merito alla competenza territoriale della Corte di Giustizia tributaria nel caso in cui Ente impositore e agente della Riscossione si trovino in due luoghi diversi. In tal caso, senza timore di smentita alcuna, sicuramente sarà da prediligere il criterio di "vicinanza territoriale" al ricorrente del Riscossore che ha emesso l'atto impugnato che, in quanto temporalmente successivo all'atto presupposto emesso dall'Ente creditore, tiene necessariamente conto anche delle eventuali variazioni di domicilio del contribuente.

UNGDCEC

Il Sole
24 ORE

■ Finanza e risparmio

■ Fisco

■ Lavoro e Previdenza

■ Settori economici

■ Diritto

■ Diritto dell'economia

■ Immobili

■ Pubblica amministrazione

■ Ambiente e sicurezza

e1
L'esperto
risponde**Più risposte, più servizi!**

■ Risposte dirette ■ Archivio aggiornato ■ Interazione diretta con gli Esperti ■ Varie opzioni di acquisto

L'Esperto risponde è ancora più potente e ti offre un'informazione di qualità, garantendo **entro 72 ore lavorative le risposte** ai tuoi quesiti professionali. Tutti i lunedì in edicola e disponibile sempre on line!

Scopri di più: espertorisponde.ilsole24ore.com



“Sentenze sprint” nel processo tributario: decisioni di stile a scapito della sostanza?

Salvatore Musso, Presidente Commissione Processo Tributario UNGDCEC

Raffaella Chiumiento, Componente Commissione Processo Tributario UNGDCEC

UNGDCEC

L'introduzione nel rito tributario della “sentenza in forma semplificata” rappresenta una delle novità più discusse della recente novella contenuta nel Dlgs 220/2023, recante modifiche della disciplina del processo tributario allo di scopo favorire il potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria e dell'accelerazione della fase cautelare.

La disposizione di cui all'art. 47-ter rubricato “*Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione*” consente, infatti, al giudice di decidere “*con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso*”, trascorsi almeno 20 giorni dall'ultima notifica dello stesso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al **punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme**.

La novella legislativa ha destato, sin dalla sua formulazione iniziale, molte perplessità in dottrina derivanti dalle valutazioni relative sia ai rischi legati alla importazione all'interno del nostro ordinamento giuridico/tributario di istituti di matrice estera, sia al rischio, concreto, che l'adozione in forma semplificata delle sentenze tributarie possa rappresentare un *vulnus* nell'ambito della motivazione della sentenza così come concepito all'interno dell'art. 36 del Dlgs 546/1992.

Ictu oculi appare di fatti immediatamente stridente il richiamo ad un modello decisionale estraneo al nostro ordinamento giuridico e tipico dei sistemi di c.d. *Common law* basato sull'ingrannaggio del precedente giudiziario conforme. Il rischio è tuttavia quello di importare un modello giuridico tipico dei paesi di matrice anglosassone all'interno del nostro ordinamento giuridico in cui le decisioni giurisprudenziali, sebbene idonee ad influenzare quelle successive, non è detto che siano strutturate in modo tale da creare precedenti veri e propri così come avviene nei sistemi sopra citati ricordando che, così come ormai in maniera consolidata ha stabilito la Corte di Cassazione¹, la decisione del

¹ Cass., Sez. V, ord. 15.12.2020, n. 28571; Cass., Sez. V, ord. 28.01.2020, n. 1864; Cass., Sez. V, ord. 05.10.2028, n. 24452.



giudice tributario motivata per *relationem* dovrà comunque sempre essere riportata ed adattata al caso di specie proprio attraverso la puntuale **motivazione della sentenza ex art. 36 Dlgs 546/1992**. Del resto, un semplice e stringato richiamo ad altra pronuncia renderebbe difficoltosa l'impugnazione della decisione soprattutto in relazione ai criteri dettati ex art 360 c.p.c. che disciplina i motivi del ricorso per Cassazione. Il tutto anche alla luce del fatto che il nuovo articolo 58, Dlgs 546/1992, non ammette nuovi mezzi di prova e documenti in appello.

Le perplessità in merito non possono essere dissolte neppure dalla considerazione che tale impianto normativo sia stato mutuato dal diritto amministrativo, in quanto sostanzialmente diversa è la struttura dei due processi e le finalità sottese. Nel rito amministrativo, infatti, tale strumento rappresenta l'elemento caratterizzante di procedimenti speciali che, per propria natura, richiedono una particolare accelerazione. Nel processo tributario, la finalità è invece quella di favorire una contrazione della durata delle cause in cui sia discussa una domanda cautelare, che già prevede la trattazione nel termine massimo di 90 giorni ed il celebrarsi di un'unica udienza. La compressione e concentrazione *ex lege* della fase cautelare e di merito in un'unica fase processuale nel nome della celerità del rito tributario non sembra poter arrecare alcun concreto effetto se non quello di menomare il diritto di difesa del contribuente.

Invero, se da un lato condivisibile appare l'intento di rendere il processo tributario più rapido, altrettanto contestabile si palesa il mezzo individuato dal legislatore che rischia di rendere sterili ed apparenti le motivazioni delle sentenze in palese violazione del citato art. 36.

È davvero necessario ricorrere ad un istituto giuridico quale quello in analisi nel nome di un processo tributario più veloce, con il rischio conseguente di svilire la qualità del processo che, si ricorda, rimane pur sempre prettamente documentale? La Relazione sul Monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Corti di giustizia tributaria dello scorso giugno ha evidenziato che *“Il tempo di smaltimento per la definizione di tutte le controversie pendenti al 31 dicembre, in assenza di nuove controversie, nel 2022 è pari a 428 giorni (1 anno e 2 mesi) presso le CGT 1° gr., e pari a 734 giorni (2 anni) presso le CGT 2° gradi”*. La relazione trimestrale riferita al terzo trimestre 2023 ha evidenziato altresì che *“il 67,43% delle decisioni di merito, alle quali è abbinata una istanza di sospensione precedentemente accolta, sono state depositate entro 180 giorni dalla data di accoglimento della istanza stessa. Nel terzo trimestre del 2022 tale percentuale era al 41,21%”*, con un netto miglioramento del dato statistico.

Relativizzando le superiori evidenze empiriche rispetto alla durata di un normale procedimento civilistico ordinario (3 anni per i procedimenti in primo grado e 2 anni per i procedimenti in appello) risulta, a parere degli scriventi, sicuramente discutibile la scelta di “sacrificare” la qualità nel nome della celerità del processo tributario.

L'intervento normativo fa emergere altresì ulteriori dubbi in relazione al brevissimo termine in cui la sentenza può essere pronunciata dal momento in cui il contribuente potrebbe trovarsi di fronte ad una decisione ancor prima



di aver esperito tutti i mezzi di difesa; di contro, si corre il rischio di “partorire” decisioni che non tengano conto delle argomentazioni difensive delle parti in causa, andando così irrimediabilmente a comprimere il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio sanciti dagli artt. 24 e III della Costituzione, tenuto anche conto che la mancata comparizione delle parti all’udienza cautelare, non impedisce al giudice di emettere sentenza in forma semplificata, salvo la previsione “sentite le parti” della quale oggi si ignorano modalità e portata.

Ne consegue che la sentenza in forma abbreviata, così come normata, sembra introdurre una sorta di *legitimatío* ad una redazione sterile e succinta, paradossalmente superficiale dei responsi giuridici, che non conferisce sicuramente qualità al procedimento tributario.

Se quindi, la novella ha come principale intento quello di accelerare i tempi processuali e decongestionare i carichi pendenti, si rischia invece un effetto boomerang che, a dispetto di un primo grado di giudizio fin troppo rapido, vada invece a moltiplicare il numero di impugnazioni successive. Tale rischio, si badi, non si limiterebbe a lasciare inalterata la situazione esistente – semplicemente annullando i potenziali benefici della riforma – ma potrebbe condurre ad un esito addirittura contrario a quello sperato in quanto il vero ingorgo del processo tributario è causato dall’arretrato da snellire in Cassazione, che, seguendo questo iter, potrebbe ulteriormente ostruirsi.

E ciò anche considerando che l’art. 47-ter non può porsi in contrasto con l’art. 36 Dlgs 546/92 rubricato “*motivazione della sentenza*”, che al comma 2, n. 4 dispone che, a pena di nullità, la motivazione della sentenza deve contenere la “*succinta esposizione dei motivi di fatto e in diritto di accoglimento o di rigetto del ricorso*”. La ratio della norma è quella di assicurare il rispetto del principio di legalità in relazione all’avvenuta valutazione delle domande ed eccezioni presentate dalle parti processuali, nonché il rispetto del principio del giusto processo ex art. III Cost., il quale pone quale requisito indefettibile di un provvedimento giurisdizionale l’obbligo di motivazione. L’essenza della motivazione è costituita dalla necessità di conoscere chiaramente l’iter logico giuridico seguito dal giudice per addivenire alla decisione. L’obbligo di motivazione è strumentale all’esigenza di un controllo di legittimità ed apprezzamento da parte del giudice di appello ovvero da parte della Cassazione del corretto esercizio dei poteri decisorii e l’assicurazione del diritto alla difesa.

Il rischio concreto è pertanto quello di ottenere giudizi e sentenze prive di motivazione o con motivazione solo apparente laddove il giudice, nel nome della celerità, ometta di indicare all’interno della sentenza gli elementi da cui abbia desunto il proprio convincimento ovvero non proceda ad una loro disamina logico-giuridica tale da esplicitare il ragionamento seguito.

L’aspetto più ambiguo della riforma appare infatti proprio correlato ad una lesione del principio di legalità che, nelle sue diverse estrinsecazioni, ha come corollari i principi di tassatività e determinatezza delle norme giuridiche, onde evitare che la discrezionalità del giudicante si trasformi in arbitrio.

Espresso diversamente, il Legislatore non fornisce alcun elemento in base al quale stabilire quando un ricorso possa dirsi manifestamente fondato, inam-



missibile, improcedibile o infondato, andando ad ampliare eccessivamente il libero apprezzamento del giudice e creando potenziali compromissioni del principio di eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge di cui all'art. 3 Cost. D'altro canto, l'applicazione di tale disposizione potrebbe indurre il giudice a cedere alla tentazione di valorizzare solo quegli elementi che gli consentano di applicare il principio di diritto di pronta soluzione affermato in una precedente, senza neppure la necessità che lo stesso sia espressione di un orientamento maggioritario. Potrebbe, dunque, profilarsi il pericolo di una **de-responsabilizzazione** dei giudicanti, particolarmente pernicioso negli ambiti in cui si sono consolidate presunzioni di fonte giurisprudenziale che hanno finito per creare una regola a partire da una ricorrenza: si pensi al caso di presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle società a ristretta base azionaria. Appare rischioso, in altre parole che, in siffatte ipotesi, il giudice anziché condurre un accertamento sugli specifici elementi che connotano la singola controversia, possa sbrigativamente conformarsi ad una precedente e solo apparentemente conforme.

Il processo tributario è invero un giudizio principalmente di merito poiché diretto ad una decisione "sostitutiva" sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'eventuale accertamento dell'Ufficio e di conseguenza il giudice non può e non deve limitarsi ad un esame solo formale degli atti di causa ma deve effettuare valutazioni anche e soprattutto sostanziali legate al *petitum*, esaminando nel merito la pretesa tributaria e ricondurla nella corretta misura entro i limiti posti proprio dalle domande di parte attrice, non potendosi pertanto la pronuncia limitarsi solo ad alcuni aspetti tralasciandone altri.

In conclusione, sebbene lodevole il proposito di snellire nel nome della celerità il processo tributario, le modalità con cui si intende perseguire tale obiettivo non appaiono pienamente condivisibili in quanto, il Legislatore sembra prediligere un modello in grado di incidere solo su aspetti formali a discapito dei reali contenuti e problematiche che interessano la giustizia tributaria.

UNGDCEC



La Start up Innovativa nella Valutazione d'azienda

Laura Clemente, Presidente Commissione Finanza e Valutazione d'Azienda UNGDCEC

UNGDCEC

La valutazione e la pianificazione aziendale rappresentano uno degli strumenti essenziali per innovare l'azienda ed il professionista sta assumendo un ruolo sempre più cruciale nel processo di sviluppo di strategie innovative, affiancando l'imprenditore in ogni sua fase con consulenza specializzata.

L'innovazione, frutto di un'attività preliminare di ricerca e sviluppo, è caratterizzata da una parte procedurale ed una tecnologica; la prima si focalizza sul miglioramento dei processi e delle tecniche di produzione, la seconda sull'introduzione di nuove tecnologie oppure sul miglioramento significativo di tecnologie esistenti.

La **start-up innovativa** è un'impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta uno dei punti chiave della politica industriale italiana.

Il Dl n. 179/2012 ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarne la nascita, la crescita e la maturazione.

L'obiettivo era quello di sviluppare un ecosistema innovativo dinamico e competitivo, creare nuove opportunità per fare impresa ed incoraggiare l'occupazione attraverso la promozione di una strategia di crescita sostenibile.

Le imprese in possesso di determinati requisiti, in linea con quanto sopra detto, possono accedere allo *status* di start-up innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e godere di varie agevolazioni registrandosi nella sezione speciale del Registro delle imprese, presso la Camera di Commercio della propria Provincia.

I vantaggi fiscali e finanziari per queste categorie di imprese sono molteplici e tra i più significativi vi sono gli incentivi all'investimento nel capitale sociale.

Il Dl n. 179/2012 prevede, infatti, una detrazione IRPEF, per le persone fisiche, pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro ed una deduzione Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro, per le persone giuridiche.

Fra i **requisiti oggettivi**, ai sensi dell'art. 25 del Dl n. 179/2012, la start-up:

- deve essere un'impresa neo-costituita o in ogni caso costituita da non più



di 60 mesi (trascorso questo periodo ha la possibilità di trasformarsi in Pmi innovativa);

- deve essere residente in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, deve avere un totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di euro (secondo esercizio di natura annuale);
- non distribuisce e non ha distribuito utili;
- deve avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d'azienda o di ramo di azienda.

La start-up innovativa, inoltre, deve possedere almeno uno tra i seguenti requisiti per mantenere il suo status:

- almeno il 15% del maggiore tra costi e ricavi annui è attribuibile ad attività di Ricerca e Sviluppo;
- il team di lavoro è composto o per almeno 1/3 da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno 3 anni, oppure per almeno 2/3 da detentori di laurea magistrale;
- l'impresa è proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un elaboratore originario registrato.

Dal 2017, la fruizione dell'incentivo nelle start up innovative è condizionata al mantenimento della partecipazione societaria nell'impresa innovativa (*holding period*) per un minimo di tre esercizi. Con il Decreto Rilancio (Dl 34/2020, art. 38, commi 7 e 8) è stato, inoltre, introdotto il contributo *de minimis* che prevede una detrazione Irpef del 50% per le persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start-up innovative o Pmi innovative, con un investimento agevolabile massimo di euro 100.000 annui per le start-up e di euro 300.000 annui per le Pmi, nel limite di 200.000 euro nel triennio.

Infine, è in fase di esame al senato, il Disegno di Legge A.S. 816 del 21 luglio 2023, che consentirebbe la fruizione del credito fiscale anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero, qualora la detrazione superasse l'imposta lorda dovuta dal contribuente, permetterebbe la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

Tra le altre agevolazioni perviste per le start-up innovative, vi è quella dell'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio; così come l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità in caso di compensazione dei crediti Iva fino a 50.000 euro oppure, l'esenzione fiscale delle plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al



capitale di start-up e Pmi innovative, nonché delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazione in diverse tipologie di imprese, purché reinvestite in start up e Pmi innovative (dietro il rispetto di specifiche condizioni).

Il Disegno di legge 816/2023 sta intervenendo anche su questo aspetto, ridefinendo alcune specifiche in merito alla cessione di quote in imprese innovative, per evitare un utilizzo distorto dell'agevolazione e meglio allinearsi con i requisiti imposti dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*.

Di contro, per mantenere la qualifica di start-up innovativa si dovranno:

- aggiornare o confermare almeno una volta all'anno le informazioni presentate in sede di domanda di iscrizione nella sezione speciale del Registro e inserire sulla piattaforma informatica "start-up.registroimprese.it";
- depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e, comunque, entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, la dichiarazione del rappresentante legale che attesti il mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti.

Come confermato dalla *ratio* che sta dietro ai numerosi incentivi che il legislatore ha ritenuto opportuno istituire in favore dello sviluppo di start-up innovative, queste imprese hanno ed avranno un ruolo sempre più decisivo nel rafforzare la struttura economica del nostro paese, in quanto saranno il principale strumento in grado di renderci competitivi a livello globale, permettendoci di mettere a frutto l'elevata qualità del capitale umano interno che ci caratterizza. Di contro le start-up innovative presentano un grado di rischio estremo rispetto a qualsiasi altra categoria societaria.

Buona parte delle start-up, infatti, non è statisticamente in grado di sopravvivere durante la fase della commercializzazione del proprio prodotto o servizio e si vede costretta a chiudere prima ancora di divenire redditizia. Questo rischio è ancora più elevato per le start-up innovative, tanto che il legislatore ha previsto in caso di insuccesso, che possano contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Queste sono, infatti, assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l'esonero dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.

Tra i fattori che rendono estremamente aleatorio il loro andamento e che spesso ne minano il successo vi è l'estrema difficoltà nella redazione di piani industriali solidi con basi prospettive concrete.

Di conseguenza la valutazione di aziende in fase di avvio ad alto contenuto innovativo rappresenta per il professionista un'attività complessa: l'elevato margine discrezionale potrebbe portare a risultati estimativi fuorvianti.

Le start-up in genere sono caratterizzate dalla mancanza di storicità dei dati finanziari, da un'iniziale difficoltà nel conseguire ricavi, dalla presenza di flussi di cassa negativi, da un'inconsistenza patrimoniale, nonché da un elevato rischio di default durante i primi anni di attività.

Ciò obbliga il valutatore ad effettuare analisi ancora più specifiche rispetto a quelle necessarie per la stima di imprese operative sul mercato da tempo.



Vista la carenza di dati endogeni, nel valutare le start-up, il perito si dovrà basare su evidenze del mercato e performance dei competitors. Tanto più significativo è il campione di aziende comparabili e tanto più precisa è la stima del valore attribuibile all'impresa a cui può arrivare il perito.

Nel caso delle start-up innovative anche questo tipo di valutazione sembra poco soddisfacente ed il compito dell'estimatore diventa ancora più arduo: l'elevato tasso di unicità nelle caratteristiche fondamentali di business che le contraddistingue, infatti, rende questa tipologia di società per natura poco comparabile con realtà esterne.

Alla luce di quanto sopra, la valutazione di una start-up innovativa può sembrare un vero e proprio rompicapo.

Le metodologie di valutazione tradizionali maggiormente diffuse nella prassi professionale, nelle loro versioni più usuali, sembrano avere dei forti limiti quando si tratta di valutare una startup ed i valori derivanti dall'applicazione dei metodi tradizionali di valutazione rischiano di avere scarsa attendibilità e di non riuscire a catturare le potenzialità di un nuovo o innovativo progetto imprenditoriale.

Nella necessità, però, di andare ad attribuire un valore a questa categoria di imprese, se si vuol far riferimento agli approcci tradizionali, pur riconoscendone tutti i limiti sopra descritti, i metodi che meglio si confanno alla valutazione di start-up innovative sono unicamente il **metodo reddituale** (*discounted cash flow*) ed i metodi che si richiamano ai **multipli**.

Seppur potendosi avvalere di uno dei due metodi sopra riportati, l'esperto estimatore, non potrà in alcun modo prescindere dal focalizzare buona parte della sua analisi sulla valutazione degli aspetti intangibili che contraddistinguono la società, traendo da questi le principali basi per lo sviluppo di una struttura quantitativa appropriata.

**NEWS
E APPROFONDIMENTI**



Tassazione in capo al socio dell'utile extracontabile accertato alla società

Michele Doglio,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "La Settimana Fiscale", 2 aprile 2024

NEWS
E APPROFONDIMENTI

Cassazione, ordinanza 5 febbraio 2024, n. 3292

La questione

La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, come noto, ha costantemente ritenuto legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli utili extra-contabili accertati in capo ad una società di capitali a ristretta compagine societaria e/o a compagine familiare.

Anche nel caso sotteso all'ordinanza in commento, l'agenzia delle Entrate aveva accertato in capo ai due soci di una Srl il reddito di capitale derivante dalla (presunta) distribuzione degli utili extra-contabili della Srl riscontrati con avviso di accertamento precedentemente notificato alla stessa società: l'agenzia delle Entrate, più specificamente, aveva imputato (pro quota) ai soci l'intero utile extra-contabile senza applicare le riduzioni percentuali previste ratione temporis dall'articolo 47, Dpr 917/1986.

L'ordinanza 3292/2024, nel ribadire la presunzione di distribuzione, conferma altresì quella interpretazione della Corte di Cassazione che gli utili extra-contabili devono essere tassati in misura integrale perché concorrono per il 100% alla formazione del reddito imponibile dei soci: l'arresto, pur in linea con la precedente giurisprudenza, non pare del tutto condivisibile.

L'articolo 47, Tuir nelle pronunce della cassazione

L'articolo 47, Tuir prevedeva ratione temporis che «gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'articolo 73, Tuir, anche in occasione della liquidazione concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40%»; la percentuale di concorso degli utili al reddito imponibile dei soci è stata oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni: in estrema sintesi, trova applicazione:

- fino al 31 dicembre 2007, la percentuale del 40%;
- tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2016, la percentuale del 49,72%;



- dal 1° gennaio 2017, la percentuale del 58,14%.

La norma, in sostanza, prevede(va) un sistema di parziale esclusione della tassazione degli utili in capo al socio al fine di mitigare gli effetti della doppia imposizione economica in quanto gli utili distribuiti sono già tassati in capo alla società.

L'ordinanza 3292/2024, però, ribadisce quell'orientamento giurisprudenziale più rigido secondo cui gli utili extra-contabili, essendo conseguiti «in nero», non sono «mai pervenuti nella contabilità della societaria» e, pertanto, «non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non vi è stata, non avendoli la società mai dichiarati»: per l'effetto sarebbe corretta l'esclusione delle riduzioni percentuali previste *ratione temporis* dall'articolo 47, Tuir e la tassazione integrale in capo ai soci (pro quota) dell'utile extracontabile.

L'ordinanza 3292/2024, in questo senso, richiama quelle pronunce con le quali la Cassazione ha ritenuto che il disposto dell'articolo 47, Tuir concerne esclusivamente la tassazione degli utili distribuiti ai soci a seguito di formali delibere dell'assemblea e, pertanto, non dovrebbe trovare applicazione per i redditi extracontabili non menzionati nella contabilità societaria; l'articolo 47, Tuir, secondo questa interpretazione, laddove dispone che gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare, riguarda la modifica attuata al, Tuir con il Dlgs 344/2003 allorchè il sistema impositivo degli utili da partecipazione è stato caratterizzato:

- dall'abrogazione del metodo del credito di imposta sui dividendi e del sistema di imputazione;
- e dall'adozione di un sistema di parziale esclusione della tassazione degli utili,

al fine di mitigare gli effetti della doppia imposizione economica sulla società che li ha prodotti e sul socio che li percepisce *sub specie* dividendo: al contrario, nel caso di utili in nero e mai pervenuti nella contabilità societaria, in quanto non registrati nelle scritture contabili né indicati nella dichiarazione dei redditi della società, non vi sarebbe alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione non avendo la società mai dichiarato tali utili extracontabili ed avendo quindi essi «sfuggita» tale imposizione a livello societario.

Nel pensiero della Suprema Corte, per quanto l'articolo 47, Tuir *ratione temporis* facesse espresso riferimento agli «utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società», sarebbe però decisiva la circostanza la norma tuttavia citava, come fonti della presunzione reddituale, il bilancio di esercizio e le riserve non in sospensione di imposta e ciò secondo la Cassazione dovrebbe «logicamente» condurre a interpretare la disposizione nel senso che la limitazione alla percentuale del 40% avrebbe dovuto operare esclusivamente con riferimento ai redditi regolarmente dichiarati dalla società di talchè la atipicità sarebbe riferita solo alla nomenclatura attribuita agli stessi dalla società ma rimarrebbe condizionata al positivo riscontro della loro effettiva maturazione per effetto dell'inserimento nel bilancio: sarebbe pertanto «erroneo» estendere l'applicazione della disposizione agli utili extra-bilancio che, per definizione



ne, non consentono il riscontro sopra delineato e, quindi, una volta accertati per altra via, vanno imputati al socio in misura integrale e non ridotta (così, ex multis, Cass. 2752/2024; Cass. 2494/2024; Cass. 35892/2023; Cass. 33323/2023; Cass. 5567/2023; Cass. 9137/2021; Cass. 8730/2021).

Il fondamento di tale conclusione, secondo la Suprema Corte, non si rinviene in «alcun intento di natura sanzionatoria» ma unicamente nella considerazione che in tale ipotesi la società risulta nel concreto «trasparente», ossia come una società di persone, poiché i soci, così come avviene in tali entità prive di personalità giuridica in senso proprio, hanno agito ripartendosi sic et simpliciter l'utile societario presuntivamente accertato in capo alla società: il beneficio dell'esenzione parziale nella imposizione degli utili societari dovrebbe quindi venir meno poiché la ripartizione del maggior utile sottratto a imposizione tra i soci giustifica la perdita della più mite imposizione degli utili societari la cui esistenza trova fondamento nel rispetto della normativa sulla loro determinazione in forza unicamente del bilancio di esercizio.

L'utile extra-bilancio non rispettoso delle disposizioni di cui all'articolo 83 e ss., Tuir, in sintesi, diviene in ultima analisi un utile equiparato, «anche nella dosimetria della imposizione che lo colpisce», a quello ottenuto per trasparenza da società di cui all'articolo 5, Tuir ossia società di persone e di cui agli articoli 115 e 116 Tuir ossia società di capitali trasparenti (così ex multis, Cass. 33323/2023).

In definitiva, la Suprema Corte fa conseguire dalla natura extra-contabile dell'utile la disapplicazione dell'articolo 47, Tuir e la tassazione dell'utile per intero in capo ai soci con conseguente concorso per il 100% alla formazione del loro reddito imponibile

Considerazioni critiche

L'interpretazione della Cassazione circa la tassazione dell'utile extracontabile in misura integrale in capo al socio non è, però, del tutto condivisibile.

La disciplina fiscale degli utili da partecipazione, per quanto riguarda le persone fisiche, è contenuta nel combinato disposto degli articoli 44 e 47, Tuir:

- l'articolo 44, Tuir («Redditi di capitale») è la disposizione che classifica tra i redditi di capitale «gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società» (comma 1 lett. e),
- l'articolo 47, Tuir, appositamente rubricato «Utili da partecipazioni», è la disposizione che individua specificamente la modalità con cui gli utili distribuiti «in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione» concorrono alla formazione del reddito del percipiente.

Il combinato di tali disposizioni, quindi, declina l'an ed il quantum della rilevanza fiscale degli utili in capo alle persone fisiche in maniera complessiva ed esaustiva: tale combinato, infatti, individua quali sono le fattispecie tassabili come redditi di capitale e delinea i criteri di tassazione degli utili.

L'articolo 47, Tuir, più specificamente, riferendosi agli utili distribuiti «in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione» e prevedendo che essi concorrono in misura percentuale al reddito complessivo del socio (40%, poi 49,72% ed infi-



ne 58,14%) contiene ed esaurisce l'intera disciplina fiscale circa la tassazione (in percentuale) degli utili provenienti dal capitale o dal patrimonio delle società soggette all'Ires e la riserva di legge (articolo 23 Costituzione) preclude l'applicazione di una disciplina diversa da quella ivi prevista.

Il tenore letterale della norma, in altre parole, nel prevedere che l'utile concorre ex sé in misura percentuale al reddito del socio esclude la possibilità di subordinare l'applicazione di tale percentuale a circostanze, quali quelle riportate dalla Cassazione negli arresti citati (ossia la registrazione dell'utile in contabilità e/o nel bilancio e/o nella dichiarazione dei redditi della società) che, viceversa, non rappresentano condizioni considerate dall'articolo 47, Tuir ai fini della identificazione del regolamento fiscale della fattispecie imponibile. La Suprema Corte, pertanto, nel raccordare la piena tassazione degli utili extracontabili a motivo della loro mancata rappresentazione in bilancio/dichiarazione parrebbe incorrere in una violazione della riserva di legge dell'articolo 23 Costituzione allargando la portata prescrittiva della norma a condizioni e requisiti che non sono previsti da una disposizione di legge. In altre parole, la rappresentazione in contabilità e/o in bilancio e/o in dichiarazione non è una condizione prevista dall'articolo 47, Tuir e l'erigere tale rappresentazione a condicio sine qua non per la applicazione della percentuale di tassazione dell'utile significa modificare in via interpretativa l'ambito applicativo della disposizione senza rispettare la riserva di legge in tale materia.

L'articolo 47, Tuir, d'altra parte, anche sotto il profilo semantico, provvede alla determinazione dei criteri di tassazione degli utili in maniera esclusiva ed onnicomprensiva perché riporta:

- la regola generale;
- le fattispecie escluse;
- le eccezioni alla regola generale.

Il comma 4 dell'articolo 47, Tuir, tra l'altro, proprio in questa prospettiva conferma la natura esclusiva ed onnicomprensiva perché riporta le (tassative) ipotesi in cui la tassazione degli utili esula dalla regola generale di concorso proporzionale alla formazione del reddito del percipiente per assumere rilevanza fiscale per l'intero importo (testualmente «Nonostante quanto previsto nei commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o Territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 168 bis»). Tale disposizione dimostra che, quando il Legislatore ha inteso derogare all'ordinario regime impositivo frazionale dell'utile prevedendone una tassazione integrale, lo ha espressamente previsto con apposita prescrizione normativa e la riserva di legge esclude (anche sotto questo profilo) che la deroga alla tassazione percentuale possa trovare applicazione ad ipotesi (quale l'utile extra-contabile) non previste dalla disciplina legislativa.

Anche il riferimento alla «delibera assembleare» prevista nel secondo inciso del primo comma dell'articolo 47, Tuir non sembra deporre nel senso previsto dalla Suprema Corte. La «delibera assembleare» è ivi citata esclusivamente per privarne rilevanza quanto all'applicazione della presunzione di prioritaria distri-



buzione di importi a titolo di utile o di riserva da assoggettare ad imposizione e, viceversa, non ha alcun collegamento con l'esclusione della tassazione in percentuale dell'utile (contabile ed extra-contabile).

Le condizioni richieste dalla Suprema Corte, ossia la necessaria rappresentazione nella contabilità e/o nel bilancio e/o nella dichiarazione della società, peraltro, sembrano svincolare le finalità per cui il Legislatore ha previsto una tassazione soltanto percentuale (40%, poi 49,72% ed infine 58,14%) dell'utile della società in capo al socio: anche nelle ipotesi in cui l'utile della società non sia stato oggetto di rappresentazione contabile/fiscale, diversamente da quanto argomentato dalla Cassazione, non viene comunque meno la necessità di mitigare la doppia imposizione. La presunzione di distribuzione dell'utile extra-contabile, infatti, secondo la costante giurisprudenza della stessa Cassazione, opera soltanto se è stato effettivamente accertato un utile extra-contabile in capo alla società: per l'effetto, se l'accertamento di un utile extra-contabile in capo alla società rappresenta la condizione indispensabile per imputare al socio quello stesso utile extra-contabile, consegue che anche in relazione a tale utile extra-contabile sussiste quella stessa necessità di evitare una doppia imposizione sulla medesima ricchezza (sub specie utile accertato ai fini Ires in capo alla società e sub specie dividendo accertato ai fini Irpef in capo al socio) che l'articolo 47, Tuir intende esattamente scongiurare.

D'altra parte, anche sotto altro profilo, l'utile extra-contabile già accertato in capo alla società (e tassato, pertanto, in capo alla società) non potrebbe comunque rappresentare una ricchezza empirica che può essere concretamente essere attribuita per l'intero al socio: l'utile extra-contabile, proprio per effetto dell'avviso di accertamento notificato alla società, rappresenta infatti una ricchezza che è comunque già incisa dal prelievo fiscale sulla società conseguente a tale accertamento e non potrebbe per definizione essere imputata in via integrale in capo al socio.

- una maggiore Ires euro 24.000 (24%),
- una maggiore Irap euro 3.900 (3,9%),

In definitiva, l'ordinanza 3292/2024, pur riportando l'interpretazione della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione circa la tassazione dell'utile extra-contabile in misura integrale in capo al socio, non appare del tutto condivisibile e sembra porsi in soluzione di continuità:

- con la riserva di legge e la natura esclusiva ed onnicomprensiva dell'articolo 47, Tuir;
- con l'esigenza di mitigare (anche per l'utile extra-contabile) la doppia imposizione su società e socio.

Da ultimo, si segnala che la questione in ogni caso dovrebbe risultare ormai superata a partire dal periodo di imposta 2018 atteso che la Finanziaria 2018 (legge 205/2017) ha uniformato per le persone fisiche non imprenditori, la tassazione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, prevedendo in ogni caso la tassazione tramite ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sull'intero ammontare degli utili, anziché quella con aliquote marginali Irpef su una base imponibile parziale degli utili (ratione temporis 40%, 49,72% o 58,14%).



La compensazione di crediti inesistenti si accerta in otto anni

Francesco Verderosa,
Il Sole 24 Ore, Estratto da "La Settimana Fiscale", 26 marzo 2024

Cassazione, ordinanza 13 febbraio 2024, n. 3993

NEWS
E APPROFONDIMENTI

Compensazione di crediti d'imposta inesistenti/non spettanti

Il propagarsi dei crediti d'imposta introdotti dal legislatore e la connessa facoltà concessa ai contribuenti di poterli compensare con altri tributi hanno favorito l'accesso a tali agevolazioni; dall'altra parte, però, l'avvicinarsi di interventi normativi disciplinanti l'attività di controllo e gli effetti sanzionatori dei comportamenti non sempre leciti dei contribuenti ha generato l'urgenza di definire i confini tra le nozioni di "inesistenza" e "non spettanza" del credito, con la principale finalità di definire i termini decadenziali concessi all'Amministrazione finanziaria per la notifica degli atti di recupero dei crediti, nonché le conseguenti sanzioni amministrative e penali connesse al loro utilizzo patologico.

In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta ad opera del contribuente, il credito è considerato inesistente quando si verificano (alla luce anche dell'articolo 13, comma 5, terzo periodo, Dlgs n. 471/1997), congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di un'artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
- b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr n. 600/1973 e all'articolo 54-bis, Dpr n. 633/1972.

Sul punto, la definizione de qua rileva in quanto, l'articolo 27, comma 16, Dl n. 185/2008 stabilisce che l'atto di recupero per la riscossione di crediti inesistenti, utilizzati in compensazione con modello F24, dev'essere notificato entro il perentorio termine di decadenza del 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Al riguardo la Suprema Corte di legittimità, con l'Ordinanza n. 3993 del 13 febbraio 2024, richiama le note Sentenze delle SS.UU. – n. 34419 e n. 34452 del 11.12.2023 – che hanno risolto il contrasto giurisprudenziale che da tempo ha interessato gli



operatori del diritto tributario, ossia la qualificazione del credito d'imposta come inesistente o non spettante.

Orbene, prima di analizzare il contenuto della pronuncia in esame, si ritiene necessario ripercorrere l'evoluzione del quadro normativo sull'indebita compensazione dei crediti e il persistente contrasto giurisprudenziale in merito alla nozione di credito inesistente/non spettante, con una imprescindibile disamina sul connesso termine decadenziale conferito agli Uffici impositori per procedere all'emaneazione e alla notifica di atti impositivi sugli stessi, e sul regime sanzionatorio applicabile (con uno sguardo anche ai profili penali).

L'evoluzione normativa e i contrasti giurisprudenziali

L'utilizzo in compensazione di crediti fiscali, anche in virtù dell'espansione della normativa sui crediti "agevolabili", rappresenta una modalità ampiamente utilizzata dai contribuenti per estinguere pendenze tributarie verso il Fisco.

Un primo intervento del legislatore sulle modalità di recupero del credito "indebitamente" utilizzato in compensazione, si è avuto con la legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), dove l'articolo 1, comma 421 prevedeva la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di notificare un atto di recupero motivato "per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 Dlgs 241/97, nonché per il recupero delle relative sanzioni ed interessi".

Successivamente, con il Dl n. 185/2008, si delinea – per la prima volta – la distinzione dei crediti tra non spettanti ed inesistenti: infatti, l'articolo 27, comma 16 del decreto de quo, se da un lato lascia sostanzialmente immutati i termini ordinari dell'azione accertatrice [ex articolo 43, Dpr n. 600/1973, n.d.r.], dall'altro prevede, per i crediti "inesistenti", un più ampio termine di decadenza per la notifica dell'atto di recupero, ossia il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo dello stesso in compensazione.

La finalità principale della norma, come precisato dalla Relazione illustrativa al citato decreto, era quella di "contrastare situazioni di frodolenza nella condotta del contribuente in sede di autoliquidazione del debito funzionale ad ostacolare, o comunque, rendere infruttuosa, l'azione di controllo ai danni dell'erario".

Dunque, dalla lettura in combinato disposto delle due summenzionate disposizioni normative, è chiara la voluntas del legislatore di modulare differenzialmente i termini di accertamento, ritenendo applicabile il "termine lungo" di otto anni alle sole ipotesi in cui l'atto di recupero riguardi l'importo di crediti inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione; al contrario, per tutte le altre ipotesi (quid est, crediti non spettanti), si applica il termine decadenziale ordinario previsto per la notifica degli avvisi di accertamento.

Ma nonostante il tetragono tenore letterale dell'articolo 27, comma 16 appena richiamato, sono emersi, in seno alla giurisprudenza di legittimità, numerosi contrasti interpretativi sull'applicabilità del termine decadenziale "lungo" anche alle fattispecie riguardanti i crediti "non spettanti".

In particolare, secondo un primo più risalente orientamento, non vi sarebbe alcuna differenza tra credito "inesistente" e "non spettante": "... l'articolo 27 comma



16 – Dl 185/2008 non intende elevare l'inesistenza del credito a categoria distinta dalla non spettanza (distinzione a ben vedere priva di fondamento logico giuridico), ma intende solo garantire un margine di tempo adeguato per le verifiche talora complesse riguardanti l'investimento generatore del credito d'imposta, margine di tempo perciò indistintamente fissato in otto anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dall'articolo 43 del D.P.R. 600/1973 per il comune avviso di accertamento; ... dunque, ogniqualvolta il credito derivante dall'operato investimento non sussiste, per ciò solo deve ritenersi inesistente nel senso precisato dalla norma" (Cass. n. 10112 del 21.4.2017; Cass. n. 19237 del 2.8.2017; Cass. n. 24093 del 30.10.2020; Cass. n. 354 del 13.1.2021; Cass. n. 31859 del 5.11.2021). Tale solco giurisprudenziale, che sostanzialmente equipara le nozioni di "inesistenza" e "non spettanza" ai fini dell'applicazione del termine più lungo concesso all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio della propria potestà impositiva, non è rimasto esente da critiche in dottrina (tra gli altri, si veda P. Coppola, La fattispecie dell'indebito utilizzo di crediti d'imposta inesistenti e non spettanti tra i disorientamenti di legittimità e prassi: la "zona grigia" da dipanare, in *Dir. prat. trib.* 2021, 4, 1529), giacché fondato sul concetto che, in tale evenienza, non si tratta di stabilire se il contribuente abbia legittimamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta ma, in senso più radicale, se detto credito effettivamente "esista" nel mondo giuridico, il che può richiedere, da parte dell'agenzia delle Entrate, l'esperimento di attività accertative che, per la particolare complessità, giustificerebbe l'applicazione del termine di otto anni.

A conferma della delicatezza della quaestio, oggetto di numerosi contenziosi, i giudici della Sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione, sollecitati dall'Ordinanza interlocutoria n. 29717 del 29.12.2020, sono intervenuti con le tre Sentenze nn. 34443, 34444 e 34445 del 16.11.2021 dove, con la dichiarata finalità di superare il sopraesposto orientamento, hanno sancito definitivamente che l'inesistenza del credito può essere stabilita soltanto allorché difetti, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo del credito e tale mancanza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr n. 600/1973 e all'articolo 54-bis, Dpr n. 633/1972.

Nello specifico, il trait d'union delle richiamate sentenze è che "in tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l'applicazione del termine di decadenza "lungo", previsto dall'articolo 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv. in legge n. 2 del 2009, presuppone l'utilizzo non già di un mero credito "non spettante", bensì di un credito "inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi – ai sensi dell'articolo 13, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 471/1997 (introdotto dall'articolo 15 del d.lgs. n. 158/2015) – il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (il credito che non è, cioè, "reale") e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973 e all'articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972".

Le pronunce de quibus, accolte con estremo favore, hanno lodevolmente rilevato che, sebbene l'articolo 27, comma 16, Dl n. 185/2008 riguardi, in generale, l'attività di riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione, in realtà tale disposizione afferisce unicamente ai crediti "inesistenti", ossia quelli determinati



da situazioni di fatto artificiose, dolose e false, dove manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo. Al contrario, precisa la Corte, nel caso di crediti non spettanti, il presupposto costitutivo comunque esiste, ma per altre ragioni (determinate da colpa) il credito è da considerarsi non spettante.

L'intervento "risolutore" delle Sezioni Unite

Il contesto normativo sin qui sinteticamente delineato, abbinato al contrasto giurisprudenziale affermatosi sul punto, ha indotto la Sezione tributaria della Corte di Cassazione a rimettere gli atti al Primo Presidente per uniformare l'interpretazione sui termini di decadenza correlati alla notifica dell'atto di recupero del credito d'imposta "inesistente" o "non spettante".

Orbene, le Sezioni Unite, con le Sentenze nn. 34419 e 34452 del 11.12.2023, hanno deciso di dar prevalenza all'orientamento da ultimo emerso, soffermandosi sia sui caratteri distintivi tra "inesistenza" e "non spettanza" del credito, sia sul diverso regime giuridico e sui presupposti che ne condizionano l'applicabilità. Con riferimento al primo aspetto, la Corte valorizza il dato testuale dell'articolo 13, Dlgs n. 471/1997 che definisce credito "inesistente" quello "in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e all'articolo 54-bis del DPR n. 633/1972".

Il credito "non spettante" è, invece, un'eccedenza o un credito d'imposta utilizzato in misura superiore a quella effettivamente spettante o in violazione delle modalità di utilizzo. Trattasi di una categoria residuale, in cui rientrano tutti i casi non ricollegabili al credito inesistente.

Quanto al diverso regime giuridico, le Sezioni Unite richiamano la disciplina di cui all'articolo 27, comma 16, Dl n. 185/2008 con riferimento al termine di otto anni per la decadenza del potere di accertamento, e all'articolo 15, Dlgs n. 158/2015 con riferimento alla definizione di credito inesistente e credito non spettante, poi riportata nell'articolo 13, Dlgs n. 471/1997. Diversa è anche la disciplina penale prevista dall'articolo 10-quater, Dlgs n. 74/2000, in termini di pena prevista per la compensazione di crediti inesistenti e crediti non spettanti. In sostanza, secondo il massimo consesso, l'assenza di uno dei due requisiti determina, insindacabilmente, la rientranza del credito nella categoria dell'"esistenza": la sua indebita compensazione lo converte in credito "non spettante", escluso dal più lungo termine di accertamento (previsto, quindi, esclusivamente per i crediti inesistenti) e, persino sul piano sanzionatorio, soggetto al comma 4 (e non al comma 5) dell'articolo 13, Dlgs n. 471/1997.

Infatti, sotto quest'ultimo profilo, è lampante la differenza tra credito non spettante, ex articolo 13, comma 4, soggetto ad una sanzione pari al 30% del credito utilizzato, e il credito inesistente, il cui aspetto sanzionatorio è disciplinato dal successivo comma 5 del citato articolo 13, a mente del quale è applicata una sanzione dal 100 al 200% della misura del credito stesso (senza alcuna possibilità di applicare la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, Dlgs n. 472/1997).



Il caso in esame

Nel caso sottoposto al vaglio degli onorevoli giudici di Piazza Cavour, il ricorrente impugnava la sentenza del Collegio di seconde cure che, in totale adesione della prima pronuncia, aveva confermato la legittimità dell'atto impositivo attraverso cui l'Ufficio aveva inteso recuperare il credito d'imposta ex articolo 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388 per le annualità 2016-2017-2018, assumendone l'indebita compensazione sulla presunta decadenza dai benefici fiscali previsti per gli investimenti in aree svantaggiate dall'articolo 62, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 per avere, il contribuente, costruito un opificio industriale e averlo concesso in locazione a terzi, venendo così meno la condizione dell'effettiva destinazione alle strutture produttive dell'impresa.

L'Ufficio delle imposte, com'è dato evincere dalla lettura dell'Ordinanza di legittimità, dopo aver precisato che, in caso di locazione dell'immobile, il contribuente decadeva dal beneficio salvo che gli immobili costituissero "un complesso unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di un'attività di impresa", rilevava che il ricorrente non poteva concedere in locazione l'intero immobile realizzato per lo svolgimento della propria attività.

Orbene, la allora Commissione Tributaria Regionale, confermando in toto la sentenza di primo grado, disattendeva le ragioni del contribuente, sia in ordine alla natura polifunzionale del bene e alla sua compatibilità con l'agevolazione di cui trattasi, sia con riferimento alla contestazione riguardante l'intervenuto spirare del termine di decadenza concesso all'Amministrazione finanziaria per il recupero dell'agevolazione de qua relativa all'annualità d'imposta 2006, essendo stato l'atto di accertamento notificato solo in data 23 novembre 2012.

Dunque, la Corte di Cassazione investita della lite, in totale adesione alle richiamate pronunce delle Sezioni Unite, ha accolto il ricorso del contribuente sul presupposto che, in tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta, solo quando si realizzano tutti i presupposti atti a qualificare un credito come "inesistente" (indi, un'artificiosa rappresentazione dello stesso ovvero la carenza dei presupposti costitutivi previsti ex lege ovvero ancora la già intervenuta estinzione al momento del suo utilizzo e, congiuntamente, quando siffatta inesistenza non sia in alcun modo riscontrabile per il tramite delle procedure di controllo automatizzate), l'Ente impositore potrà beneficiare del più lungo termine di otto anni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 16, Dl n. 185/2008. Ogni altra evenienza, invece, si traduce in un credito esistente che, tuttavia, potrà essere qualificato come non spettante e, di conseguenza, soggetto agli ordinari termini di accertamento.

Dunque, la Corte di Cassazione, nella pronuncia in esame, criticando vigorosamente l'erroneo convincimento del Collegio di secondo grado, ha semplicemente applicato il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite alla fattispecie sottoposta al suo vaglio, ritenendo non applicabile, in presenza di un credito non spettante ma comunque esistente, il termine lungo ex articolo 27, comma 16, Dl n. 185/2008.

Alcune considerazioni

Le argomentazioni sin qui formulate consentono di ritenere inopinabile l'orientamento da ultimo espresso dalla Suprema Corte di legittimità che, tracciando una



netta linea di demarcazione tra le nozioni di “inesistenza” e “non spettanza” del credito d’imposta oggetto di indebita compensazione, correttamente attribuisce il più lungo termine per l’accertamento ai soli casi “eccezionali” caratterizzati da comportamenti dolosi e artificiosi del contribuente, dove il credito sia stato creato ad hoc e non indicato in dichiarazione dei redditi.

La ricostruzione normativa approfondita nel presente contributo, sì come in precedenza enucleata dai Massimi Giudici, non dovrebbe più essere fonte di diverse interpretazioni rispetto a quella condivisa, dacché ogni valutazione contraria andrebbe a confliggere con il principio di legalità costituzionalmente garantito.

NEWS
E APPROFONDIMENTI



Investment Management Exemption, tagliano il traguardo le norme attuative

Paolo Falchi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "La Settimana Fiscale", 18 marzo 2024

Dm 22 febbraio 2024

Provvedimento agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024

NEWS
E APPROFONDIMENTI

Investment Management Exemption: il contesto normativo e la ratio

L'articolo 1, comma 255, della L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) è intervenuto sulla formulazione dell'articolo 162 del Tuir con il fine di introdurre un regime presuntivo a tutela dei veicoli d'investimento esteri il cui patrimonio sia gestito da parte di operatori residenti in Italia o ivi presenti con propria stabile organizzazione.

Giova a tal proposito ricordare che l'articolo 162 cit. detta, ai fini del diritto interno, la definizione di "stabile organizzazione" (nel prosieguo anche solo "SO") nella sua duplice articolazione di SO "materiale" (definita al comma 1) e "personale" (per la quale il riferimento è al comma 6). In estrema sintesi, posto che una certa impresa abbia residenza fiscale in un certo Paese ed operi anche in un altro Stato, la SO rappresenta quel minimo di presenza economica (materiale ovvero personale) dell'impresa nel Paese estero tale per cui i redditi dalla stessa prodotti in tale Paese siano imponibili nel medesimo.

Tanto premesso in termini generali, l'articolo 162 cit. è stato arricchito di tre nuovi commi (7-ter, 7-quater e 7-quinquies) che dettano le condizioni in presenza delle quali – qualora un veicolo d'investimento estero si avvalga di un operatore italiano che svolga, in nome o per conto del medesimo o di sue società controllate sia dirette che indirette, attività anche discrezionale di stipula di contratti di acquisto, vendita e comunque negoziazione di strumenti finanziari e crediti, o comunque contribuisca a tali attività svolgendo "operazioni preliminari o accessorie" – tale operatore si presume "agente indipendente" (ai sensi dell'articolo 162, comma 7, del Tuir) e non può, dunque, contestarsi al veicolo di investimento estero di essere presente in Italia mediante una SO personale, con ogni connessa implicazione ai fini dell'imposizione reddituale. La norma, introducendo un regime di "safe harbour", opera come una presun-



zione assoluta di non sussistenza di SO. Pertanto, qualora difetti la completezza dei requisiti per l'applicazione del regime presuntivo, la presenza di una SO in Italia del soggetto estero dovrà comunque essere contestata dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle regole ordinarie.

È di nuova introduzione anche il comma 9-bis dell'articolo 162 cit., il quale – al ricorrere delle stesse condizioni di cui al comma 7-quater – dispone che la sede fissa d'affari dell'impresa italiana, che operi a vantaggio di un veicolo estero, non possa considerarsi quale SO materiale di quest'ultimo.

Il descritto regime è stato mutuato dall'esperienza anglosassone, da cui la denominazione di Investment Management Exemption (d'ora in poi anche solo "IME"), ed è animato dall'intento di rendere l'Italia maggiormente attrattiva per i fondi d'investimento esteri che intendano investire nel Paese, escludendo per legge la possibilità di incorrere in contestazioni fiscali di presenza di una SO basate sull'esistenza di proprie management company o investment manager in Italia. Inoltre, non può tacersi che la disciplina italiana si pone nel solco di alcune indicazioni di policy formulate dalla Commissione Ue, per rendere il mercato unico maggiormente accogliente per le imprese di investimento multinazionali, nell'ambito del "Report of Expert Group on removing tax obstacles to cross-border Venture Capital Investments" e, in particolare, nel paragrafo VI del documento, intitolato "Permanent establishment issues related to cross-border Venture Capital Investments", al quale si rinvia per ogni approfondimento sul tema.

NEWS E APPROFONDIMENTI

I requisiti della IME nella normativa primaria e di attuazione

Così inquadrata la novità normativa, nei seguenti paragrafi saranno separatamente esaminati i quattro requisiti che, in base al comma 7-quater cit., sono congiuntamente necessari perché l'IME possa spiegare efficacia. Nel farlo, saranno tenute in considerazione la previsione del Tuir e, al contempo, le disposizioni attuative recate dal Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2024 (pubblicato nella GU del 4 marzo 2024, di seguito anche solo il "decreto Mef"). Saranno, inoltre, brevemente illustrati i contenuti del Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate n. 68665 del 28 febbraio 2024 (d'ora in poi anche solo il "Provvedimento direttoriale"), recante le linee guida che consentiranno di verificare il rispetto del requisito di cui all'articolo 162, comma 7-quater, lett. d), del Tuir.

I requisiti che riguardano il "veicolo d'investimento"

Le prime due lettere che compongono il comma 7-quater cit. corrispondono ad altrettanti requisiti che devono essere verificati in capo al veicolo d'investimento non residente.

La lettera a), in primo luogo, prevede, infatti, che il soggetto in questione debba essere residente in uno Stato che abbia stipulato con l'Italia accordi per lo scambio di informazioni in materia fiscale. Si tratta, per la precisione, dei Paesi inclusi nel Dm 4 settembre 1999, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lett. c), del Dlgs n. 239/1996 (e poi aggiornato a più riprese; ad oggi vale la ver-



sione in vigore dal 3 aprile 2017).

Sul punto, il decreto Mef non detta disposizioni attuative salvo precisare che il requisito della residenza in Paesi collaborativi, nel silenzio della norma di legge, dev'essere verificato non solo in capo al veicolo, ma anche per le società dal medesimo controllate direttamente o indirettamente a favore delle quali l'investment manager residente (o stabilito) in Italia svolga la propria attività di negoziazione. Non risulta chiaro neppure dal decreto Mef, tuttavia, se le citate società controllate dal veicolo estero rientrano o meno nel perimetro di operatività della "exemption" in commento. Stando al testo della norma, infatti, sembrerebbe che l'unico soggetto che può giovare della IME sia il veicolo estero, al quale non può essere contestato di avere, nei soggetti che prestano attività di management a vantaggio suo o di sue controllate, una SO personale; all'opposto, le citate società estere controllate dal veicolo non potrebbero giovare dell'esenzione e potrebbero, dunque, doversi difendere "nel merito" da contestazioni fondate sul fatto di avvalersi di asset manager italiani.

Il secondo requisito, di cui alla lettera b) del comma sopra citato, attiene al fatto che il soggetto estero sia qualificabile come veicolo di investimento ed abbia delle caratteristiche di "indipendenza" e richiama, per la disciplina di dettaglio, la fonte attuativa.

A questo riguardo, l'articolo 1, comma 2, del Decreto Mef prevede che possano qualificarsi come veicoli d'investimento indipendenti:

> in primo luogo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo ed appartenenti alle categorie degli OICVM o FIA, ossia fondi conformi alle Direttive UCITS (2009/65/CE) e GEFIA (2011/61/UE);

> inoltre, gli organismi di investimento o enti di altro tipo che siano istituiti in uno Stato diverso da quelli sopra considerati e che, al contempo (i) prevedano la gestione "in monte", sulla base di una politica di investimento predeterminata, di un patrimonio raccolto presso una pluralità di investitori che rimangano estranei alla gestione stessa e (ii) siano soggetti a vigilanza prudenziale sulla base di normative equivalenti alle Direttive sopra citate.

Il decreto Mef, infine, reca una previsione di chiusura che esclude in ogni caso che possa essere qualificato come veicolo indipendente l'ente al quale partecipino soggetti che detengano una partecipazione nello stesso di entità superiore al 20% del capitale sociale o del patrimonio; in linea con la ratio della disposizione, non si computano, ai fini della verifica del rispetto della soglia percentuale appena citata, le partecipazioni che siano prive di diritti amministrativi. Al fine di evitare rigorismi applicativi, l'articolo 1, comma 4, del decreto Mef prevede, peraltro, che l'operatività della soglia del 20% sia esclusa nel momento in cui il veicolo avvii una procedura di liquidazione e che la stessa possa, comunque, essere sospesa – per un periodo in ogni caso non eccedente i 12 mesi – quando il veicolo incrementi o riduca il capitale esistente (ossia, in fasi nelle quali siano fisiologiche delle alterazioni, anche significative, della struttura partecipativa).

Le descritte norme di attuazione concorrono, dunque, a delineare una rete



di requisiti che mirano ad escludere, dall'ambito di potenziale applicazione dell'IME, gli enti che abbiano ad oggetto la gestione di investimenti di natura non finanziaria e quelli che non operino in regime di indipendenza rispetto agli investitori, come accade nel caso di family office, trust ed enti affini.

Tale impostazione, merita precisarlo, risulta in linea con quanto espresso dalla Relazione illustrativa al Ddl di bilancio per il 2023, a mente della quale la nozione di "veicolo d'investimento" utilizzata dal novellato articolo 162 del Tuir dev'essere assunta in termini ampi, tali da ricomprendere tutti gli "investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria" di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), del Dlgs n. 239/1996. Secondo la prassi dell'Amministrazione finanziaria (si veda Cm n. 23/E/2002, Cm n. 20/E/2003 e, più di recente, Risposta ad interpello n. 125 del 24 febbraio 2021), rispondono a tale definizione gli enti che, congiuntamente, svolgano in modo indipendente l'attività di gestione di investimenti effettuati da un numero non limitato di partecipanti e siano soggetti a vigilanza prudenziale nel Paese di stabilimento.

NEWS E APPROFONDIMENTI

I requisiti che riguardano l'investment manager: l'indipendenza dal veicolo...

Gli altri due requisiti, di cui alle lettere c) e d) del già ricordato comma 7-quarter, devono invece essere riscontrati in capo al soggetto che svolge le descritte attività di asset/investment management in favore del veicolo non residente (e che, in caso di non operatività dell'IME, potrebbe in astratto essere individuato quale SO dello stesso fondo estero).

La prima lettera richiede, anzitutto, che il gestore residente o stabilito in Italia sia indipendente dal veicolo estero, sia dal punto di vista partecipativo che dagli assetti di governance. Pertanto, il soggetto in questione:

- > non deve ricoprire cariche negli organi di amministrazione o di controllo del veicolo estero o di sue controllate, sia dirette che indirette;
- > non deve detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo estero in misura superiore al 25%, considerando anche le partecipazioni eventualmente detenute da parte di società del gruppo.

Si tratta di requisiti assolutamente decisivi perché possa escludersi che il manager residente integri la SO personale del veicolo estero. Anche richiamandosi ai principi tratti dal "Report of Expert Group" citato al par. 1, si evidenzia che un'eccessiva "commistione" tra il fondo estero e la società di gestione può essere valorizzata ai fini di considerare quest'ultima quale SO del primo.

Le predette condizioni normative sono state precisate dal Provvedimento attuativo di recente emanazione, che ha specificato quanto segue:

- (a) in primo luogo, i predetti requisiti, che la legge richiede genericamente all'impresa residente, devono essere verificati sia in capo all'impresa che in relazione a tutti i suoi dipendenti ed amministratori (onde scongiurare agili meccanismi di elusione della regola);
- (b) per quanto riguarda il divieto a carico della management company (e dei membri del personale) di assumere cariche nel veicolo estero, l'articolo 2, comma 2, del Decreto Mef opportunamente precisa che lo stesso deve intendersi con esclusivo riferimento alle "cariche con deleghe generali operative attribu-



ite dall'organo di amministrazione", restando dunque escluse le "deleghe [...] attribuite [...] con riferimento a singoli atti" e, si ritiene, le cariche (effettivamente) non esecutive;

(c) sempre al fine di intercettare assetti elusivi della regola di indipendenza del manager rispetto al veicolo estero, l'articolo 2, comma 3, del Decreto Mef ribadisce che il divieto di partecipazione ai risultati economici di quest'ultimo valga (non solo per il gestore residente e per i suoi dipendenti ed amministratori, ma) anche per imprese facenti parte del gruppo cui appartiene la management company o ad essa legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, c.c. Inoltre, è stato precisato che, ai fini della verifica del non superamento della soglia del 25%, deve tenersi conto: (i) anzitutto, dell'eventuale "effetto demoltiplicatore" che derivi da un'eventuale struttura partecipativa complessa; (ii) inoltre, dei rendimenti che il partecipante al fondo estero percepisca in eccedenza al "pro rata degli investimenti", come accade quando un soggetto beneficia di carried interest o analoghi diritti patrimoniali "rafforzati".

NEWS
E APPROFONDIMENTI

(segue) e la remunerazione "at arm's length" dei servizi prestati

L'ultimo requisito previsto dalla legge (articolo 162, comma 7-quater, lett. d), cit.) richiede che il soggetto asset manager residente o la sua stabile organizzazione italiana (in caso di company estera), qualora presti la propria attività di gestione di investimenti a vantaggio di soggetti appartenenti al suo stesso gruppo, debba predisporre e conservare la documentazione idonea (ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del Dlgs n. 471/1997) a consentire il riscontro della conformità della remunerazione dal medesimo ricevuta al principio di libera concorrenza.

Sul punto, la relazione di accompagnamento allegata alla bozza del Decreto Mef, diffusa in sede di consultazione, chiariva la portata della norma in questione e le sue implicazioni: stando a tale testo sembrerebbe che, ai fini dell'applicazione dell'IME, sia necessario e sufficiente che la management company italiana predisponga la documentazione idonea. Da ciò deriva che, in presenza di documentazione idonea, l'Amministrazione finanziaria ben potrà effettuare a carico del soggetto residente una rettifica dei prezzi di trasferimento ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del Tuir, ma ciò non avrà effetti sull'applicazione dell'IME, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge.

Relativamente a quest'ultimo requisito, peraltro, la norma di legge assegna all'agenzia delle Entrate il compito di definire, con proprio provvedimento (i cui estremi sono stati indicati più sopra), le linee guida per la determinazione della remunerazione del gestore residente in conformità alla disciplina sui prezzi di trasferimento.

Il Provvedimento direttoriale, in primo luogo, detta delle interessanti definizioni, che concorrono all'identificazione della tipologia di servizi che il soggetto residente o stabilito in Italia deve prestare nei confronti del fondo estero affinché possa applicarsi la IME.

L'articolo 162, comma 7-ter prevede che il soggetto residente debba svolgere, con modalità anche discrezionali, attività di gestione di investimenti finanzia-



ri (acquisto, negoziazione e vendita di strumenti finanziari e crediti) nonché “operazioni preliminari o accessorie”. Quanto ai primi (i servizi di asset management) veri e propri, l’agenzia delle Entrate, nel Provvedimento direttoriale, rammenta le attività di investimento del patrimonio del fondo, l’amministrazione ordinaria dei valori (incasso cedole e dividendi, esercizio di diritti, ecc.) ed anche le attività “promozionali” tendenti a far aderire al fondo nuovi investitori. Per quanto attiene ai servizi “connessi e strumentali”, le linee guida in parola (al par. 5) individuano varie attività, tra le quali si segnalano la consulenza in materia di investimenti, l’effettuazione di studi, analisi e ricerche in materia finanziaria, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, i servizi di natura amministrativo/contabile e, addirittura, la gestione di immobili strumentali.

Il Provvedimento direttoriale, dunque, implicitamente ammette che l’IME può operare anche con riguardo a soggetti residenti che svolgano in favore del fondo estero delle attività soltanto accessorie (benché connesse) alla gestione di investimenti finanziari.

Venendo, comunque, al tema “core” delle linee guida emanate dall’agenzia delle Entrate, il Provvedimento direttoriale stabilisce che:

(a) ai fini della valorizzazione, in base al principio di libera concorrenza, della remunerazione di attività di gestione di investimenti, il metodo indicato come preferibile è quello del “confronto di prezzo” (cd. “Comparable uncontrolled Price” o “CUP”, nella terminologia delle linee guida Ocse). Tuttavia, qualora tale metodo non sia utilizzabile con sufficiente grado di affidabilità e le parti, con riferimento all’operazione, assumano gli stessi rischi economicamente significativi o analoghi rischi tra loro connessi, il metodo da utilizzare dovrebbe essere quello “transazionale della ripartizione degli utili”, che considera il contributo, rispettivamente, offerto dalle parti dell’operazione alla realizzazione della stessa (cd. “Profit split”, nelle linee guida Ocse). Infine, qualora anche il metodo transazionale non appaia affidabile con riferimento alle circostanze del caso concreto, il contribuente potrà motivatamente adottare un altro dei metodi ammessi dalle linee guida Ocse e dall’articolo 4 del Decreto Mef 14 maggio 2018, con esclusione, tuttavia, di quelli che utilizzano un indicatore finanziario basato sui costi;

(b) con riferimento ai servizi di natura accessoria, il Provvedimento direttoriale si limita a richiamare i criteri Ocse, rimettendo al contribuente la scelta di adottare motivatamente quello ritenuto più affidabile in ragione delle circostanze della concreta fattispecie. Tuttavia, qualora la prestazione dei servizi in parola comporti l’assunzione di rischi economicamente significativi”, allora dovranno essere seguite le stesse prescrizioni relative ai servizi di asset management, come sopra descritto. Le medesime regole devono essere seguite anche nel caso in cui il soggetto residente presti in favore del fondo estero servizi sia di gestione di investimenti che di natura accessoria in modo congiunto e con modalità tali da costituire una prestazione non scindibile ai fini di un’accurata valorizzazione dei corrispettivi.

Infine, per quanto concerne le modalità di tenuta della documentazione utile



al riscontro di conformità dei prezzi di trasferimento (che, come detto sopra, costituisce anche uno dei requisiti che condiziona l'applicazione dell'IME), il riferimento è costituito dal Provvedimento direttoriale 23 novembre 2020, che disciplina le modalità di redazione della "documentazione idonea" ai fini di beneficiare, in caso di rettifiche ex articolo 110, comma 7, del Tuir, della cd. "penalty protection" di cui all'articolo 1, comma 6, del Dlgs n. 471/1997.

NEWS
E APPROFONDIMENTI



Smart24 Riforma Fiscale

**Il modo migliore per orientarsi nella
più grande riforma degli ultimi anni.**

Il sistema di informazione digitale sulle importanti **novità del sistema fiscale**.
Non solo l'aggiornamento continuo sulle novità normative, ma anche
gli **approfondimenti degli autori del Sole 24 Ore**.

Per risolvere i dubbi interpretativi e applicativi della riforma fiscale è disponibile
una sezione dedicata a **quesiti con le risposte dei nostri Esperti**; in più l'**Edicola in pdf**
con la raccolta delle pubblicazioni del Gruppo 24 ORE sulla riforma fiscale.



